SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 64**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 17 marzo 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero del tesoro

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 novembre 1989.

Autorizzazione al Ministero della difesa a richiamare in servizio, nel corso dell'anno 1989, tremilaottocento sottufficiali in congedo delle Forze armate.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale i reclutamenti o le immissioni in servizio, le ferme del personale volontario, i richiami ed i trattenimenti in servizio del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fatte salve le nomine ad ufficiale dei frequentatori delle accademie, le nomine a vice commissario dei frequentatori dell'Istituto superiore di polizia, nonché le immissioni in servizio dei sottufficiali e del personale di corrispondente qualifica della Polizia di Stato, degli allievi ispettori di polizia e del personale dei servizi di informazione e sicurezza, che superano l'apposito corso-concorso presso le scuole e gli istituti di formazione, possono essere autorizzati, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 ottobre 1989, con il quale ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è stato approvato per il 1989 il piano annuale delle assunzioni del personale delle Forze armate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota prot. n. 1/6342/4.3.16/89 in data 10 febbraio 1989, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto l'autorizzazione a richiamare in servizio, nel 1989, tremilaottocento sottufficiali in congedo delle forze armate;

Considerato che le unità richieste, in aggiunta a quelle già autorizzate nel corso del 1989, non superano il numero complessivo stabilito con il suddetto decreto del 17 ottobre 1989;

Considerato che il Ministero del tesoro ha espresso parere favorevole;

Ritenuto che esistono le comprovate esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo, in quanto trattasi di ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalità delle Forze armate;

Decreta:

Il Ministero della difesa è autorizzato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, a richiamare in servizio nel corso del 1989 tremilaottocento sottufficiali in congedo, come di seguito specificato:

a) Esercito: milleduecentonovanta sottufficiali in congedo delle armi e corpi logistici;

b) Marina: centonovanta sottufficiali in congedo;

c) Aeronautica: novecento sottufficiali in congedo;

d) Carabinieri: millequattrocentoventi sottufficiali in congedo dell'Arma dei carabinieri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1990
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 27

90A1255

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 novembre 1989.

Autorizzazione al Ministero della difesa a richiamare in servizio, nel corso dell'anno 1989, centodieci ufficiali per esigenze della Difesa e trentacinque ufficiali per esigenze di altre amministrazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale i reclutamenti o le immissioni in servizio, le ferme del personale volontario, i richiami ed i trattenimenti in servizio del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fatte salve le nomine ad ufficiale dei frequentatori

delle accademie, le nomine a vice commissario dei frequentatori dell'Istituto superiore di polizia, nonché le immissioni in servizio dei sottufficiali e del personale di corrispondente qualifica della Polizia di Stato, degli allievi ispettori di polizia e del personale dei servizi di informazione e sicurezza, che superano l'apposito corso-concorso presso le scuole e gli istituti di formazione, possono essere autorizzati, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 ottobre 1989, con il quale ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è stato approvato per il 1989 il piano annuale delle assunzioni del personale delle Forze armate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Viste le note prot. n. 1/01477/4.2.16.88 in data 16 gennaio 1989 e n. 1/13915 del 22 marzo 1989, con le quali il Ministero della difesa ha chiesto l'autorizzazione a richiamare in servizio, nel corso del 1989, centodieci ufficiali per esigenze della Difesa e trentacinque ufficiali per esigenze di altre amministrazioni, come da allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto;

Considerato che le unità richieste, in aggiunta a quelle già autorizzate nel corso del 1989, non superano il numero complessivo stabilito con il suddetto decreto del 17 ottobre 1989;

Considerato che il Ministero del tesoro ha espresso parere favorevole;

Ritenuto che esistono le comprovate esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo, in quanto trattasi di ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalità delle Forze armate;

Decreta:

Il Ministero della difesa è autorizzato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, a richiamare in servizio nel corso del 1989:

A) centodieci ufficiali delle Forze armate, per le esigenze della Difesa, come di seguito specificato:

ELENCO NOMINATIVO DEGLI UFFICIALI IN ARQ DELLE FORZE ARMATE CHE SI PROPONGONO PER IL RICHIAMO IN SERVIZIO PER L'ANNO 1989 A COPERTURA DI DEFICIENZE ORGANICHE O PER INDEROGABILI ESIGENZE FUNZIONALI OPERATIVE E TECNICHE DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DELL'ART. 43, SESTO COMMA, DELLA LEGGE 19 MAGGIO 1986, N. 224:

1)	E.I. col. g. RSU	Bellandi Mauro	1- 1-1989 - 11- 6-1989
2)	E.I. col. CC	Catalano G. Maria	1- 1-1989 - 7- 4-1989
3)	E.I. col. CC	Ginesi Alfredo	1- 1-1989 - 12-10-1989
4)	E.I. col. a.	Liuzzi Antonio	1- 1-1989 - 5- 9-1989
5)	E.I. col. AU.	Montani Vittorio	1- 1-1989 - 31-12-1989
6)	E.I. col. a.	Murabito Santo	1- 1-1989 - 10- 5-1989
7)	E.I. col. a.	Acciaro Salvatore	1- 1-1989 - 20- 8-1989
8)	E.I. col. AU.	Poggi Pasquale	1- 1-1989 - 31-12-1989
9)	E.I. col. Amm.	Falcone Anastasio	1- 1-1989 - 2- 4-1989
10)	E.I. col. g. RSU	Saverino Rocco	1- 1-1989 - 26- 4-1989
11)	E.I. col. CC	Scialdone Mario	1- 1-1989 - 31-12-1989
12)	E.I. col. CC	Zappia Vincenzo	1- 1-1989 - 31-12-1989
13)	E.I. col. AU	Zazzeri Emilio	1- 1-1989 - 31-12-1989
14)	E.I. col. AU	Nervegna Mario	1- 1-1989 - 31-12-1989
15)	E.I. col. amm.	Nappi Leandro	1- 1-1989 - 31-12-1989
16)	E.I. col. f. RSU	Grasso Giuseppe	1- 1-1989 - 31-12-1989
17)	E.I. col. g. RSU	Guerra Francesco	1- 1-1989 - 31-12-1989
18)	E.I. col. a. RSU	Di Santo Aldo	1- 1-1989 - 31-12-1989
19)	E.I. col. c. RSU	Arrigoni Pierino	1- 1-1989 - 31-12-1989
20)	E.I. col. RSU	Serra Giacomo	1- 1-1989 - 31-12-1989

21)	E.I. col. au.	Fattorini Romano	1- 1-1989 - 31-12-1989
22)	E.I. col. au.	Sozzi Sergio	1- 1-1989 - 28- 8-1989
23)	E.I. col. au.	Sanna Antonio	1- 1-1989 - 25-11-1989
24)	E.I. col. au.	Scuderi Filippo	1- 1-1989 - 31-12-1989
25)	E.I. col. au.	Piccinelli Lodovico	1- 1-1989 - 31-12-1989
26)	E.I. col. co. te.	Basile Ernesto	1- 1-1989 - 31-12-1989
27)	E.I. col. co. te.	Ricciardi Giovanni	1- 1-1989 - 31-12-1989
28)	E.I. col. amm.	Galari Salvatore	1- 1-1989 - 31-12-1989
29)	E.I. col. a. RSU	Riglietti Giuseppe	1- 1-1989 - 31-12-1989
30)	E.I. col. co. te.	Di Campli Giovanni	1- 1-1989 - 31-12-1989
31)	E.I. col. co. te.	Lambiase Romano	1- 1-1989 - 31-12-1989
32)	E.I. col. suss.	Trombetta Romano	1- 1-1989 - 30- 9-1989
33)	E.I. col. suss.	Di Nicola Nicola	1- 1-1989 - 31-12-1989
34)	E.I. col. suss.	Guccione Vincenzo	1- 1-1989 - 31-12-1989
35)	E.I. col. CC	Veloccia Mario	1- 1-1989 - 9- 6-1989
36)	E.I. col. amm.	Bonadies Filiberto	1- 1-1989 - 20-12-1989
37)	E.I. col. amm.	Carone Michele	1- 1-1989 - 29- 6-1989
38)	E.I. col. amm.	Pasi Aldo	1- 1-1989 - 31-12-1989
39)	E.I. col. amm.	Manera Giuseppe	1- 1-1989 - 31-12-1989
40)	E.I. col. amm.	Mancini Antonio	1- 1-1989 - 31-12-1989
41)	E.I. col. amm.	Soriani Bernardino	1- 1-1989 - 31-12-1989
42)	E.I. col. amm.	Ferilli Vinicio	1- 1-1989 - 31-12-1989
43)	E.I. gen. B.	Fino Giacomo	11- 9-1989 - 31-12-1989
44)	E.I. col. suss.	Salice Giuseppe	1- 1-1989 - 16-10-1989
45)	M.M. amm. D.	Grotti Diego	1- 1-1989 - 31-12-1989

ELENCO NOMINATIVO DEGLI UFFICIALI DELLE CATEGORIE DEL CONGEDO CHE SI PROPONGONO PER IL RICHIAMO IN SERVIZIO A COPERTURA DI DEFICIENZE ORGANICHE O PER INDEROGABILI ESIGENZE FUNZIONALI OPERATIVE E TECNICHE DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DELL'ART. 50 DELLA LEGGE 10 APRILE 1954, N. 113:

46)	E.I. gen. D. aus.	Basile Antonio	1- 1-1989 - 31-12-1989
47)	E.I. gen. B. aus.	Agostini Renato	1- 1-1989 - 31-12-1989
48)	E.I. gen. B. aus.	Bufarini Alessandro	1- 1-1989 - 31-12-1989
49)	E.I. gen. B. aus.	Calabrò Giovanni	1- 1-1989 - 31-12-1989
50)	E.I. gen. D. aus.	Cirielli Giuseppe	1- 1-1989 - 31-12-1989
51)	E.I. gen. D. aus.	Mastropasqua Luigi	1- 1-1989 - 31-12-1989
52)	E.I. gen. B. aus.	Caporioni Francesco	1- 1-1989 - 31-12-1989
53)	E.I. gen. B. aus.	Scotti Alberto	1- 1-1989 - 31-12-1989
54)	E.I. gen. B. aus.	Emanuele Giuseppe	1- 1-1989 - 31-12-1989
55)	E.I. gen. B. aus.	Ferrarello Attilio	1- 1-1989 - 31-12-1989
56)	E.I. gen. B. aus.	Marone Nicola	1- 1-1989 - 31-12-1989
57)	E.I. gen. B. aus.	Zoppis Romano	1- 1-1989 - 31-12-1989
58)	E.I. col. me. ris. cpl.	Cazora Giuseppe	1- 1-1989 - 31-12-1989
59)	E.I. col. g. aus.	Scafuri Francesco	1- 1-1989 - 31-12-1989
60)	M.M. c.a. (MD) ris.	Leccese Angelo	1- 1-1989 - 31-12-1989

61)	M.M. c.a. aus.	Tonni Mario	1- 1-1989 - 31-12-1989
62)	M.M. C.C. (CS) aus.	Caracuzzi Claudio	1- 1-1989 - 31-12-1989
63)	M.M. C.C. (MD) ris. cpl.	Masiaghi Giancarlo	1- 1-1989 - 31-12-1989
64)	M.M. C.C. (CS) aus.	Pizzoleo Claudio	1- 1-1989 - 31-12-1989
65)	M.M. C.C. (CS) aus.	Pollari Felice	1- 1-1989 - 31-12-1989
66)	M.M. c.a. aus.	Boggio Luigi	1- 1-1989 - 31- 7-1989
67)	A.M. gen. S.A. aus.	Cottone Basilio	1- 1-1989 - 31-12-1989

ELENCO NOMINATIVO DEGLI UFFICIALI CHE SI PROPONGONO PER IL RICHIAMO IN SERVIZIO PER LE ESIGENZE DEL COLLEGIO MEDICO-LEGALE DELLA DIFESA AI SENSI DELL'ART. 50 DELLA LEGGE 10 APRILE 1954, N. 113:

68)	E.I. m. gen.me. aus.	Cordeschi Angelo	1- 1-1989 - 31-12-1989
69)	E.I. m. gen.me. aus.	D'Autilia Giuseppe	1- 1-1989 - 31-12-1989
70)	E.I. m. gen.me. ris.	Di Lella Filippo	1- 1-1989 - 31-12-1989
71)	E.I. m. gen.me. aus.	Fabrizi Francesco	1- 1-1989 - 31-12-1989
72)	E.I. m. gen.me. aus.	Parini Allieto	1- 1-1989 - 31-12-1989
73)	E.I. m. gen.me ris.	Sarandrea Pasquale	1- 1-1989 - 31-12-1989
74)	M.M. c.a. (MD) ris.	D'Errico Paolo	1- 1-1989 - 31-12-1989
75)	M.M. c.a. (MD) aus.	Lantieri Alfredo	1- 1-1989 - 31-12-1989
76)	M.M. c.a. (MD) aus.	Nenna Vincenzo	1- 1-1989 - 31-12-1989
77)	M.M. c.a. (MD) aus.	Scarpato Vincenzo	27- 4-1989 - 31-12-1989
78)	M.M. c.a. (MD) aus.	Stigliano Giorgio	1- 1-1989 - 31-12-1989
79)	M.M. c.f. (MD) ris.	Cavicchioli Gianfranco	1- 1-1989 - 31-12-1989
80)	M.M. s.t.v. (MD) cpl.	Fea Fabrizio	1- 1-1989 - 31-12-1989
81)	M.M. g.m. (MD) cpl.	Alfano Vincenzo	1- 1-1989 - 31-12-1989
82)	M.M. g.m. (MD) cpl.	De Luca Giuseppe	1- 1-1989 - 31-12-1989
83)	M.M. g.m. (MD) cpl.	Luongo Antonio	1- 1-1989 - 31-12-1989
84)	M.M. g.m. (MD) cpl.	Borselli Giancarlo	1- 1-1989 - 31-12-1989

ELENCO NOMINATIVO DEGLI UFFICIALI SUBALTERNI DI COMPLEMENTO DELL'ESERCITO CHE SI PROPONGONO PER IL RICHIAMO IN SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 50 DELLA LEGGE 10 APRILE 1954, N. 113, A COPERTURA DI DEFICIENZE ORGANICHE PER LE ESIGENZE DEGLI STABILIMENTI MILITARI DI PENA:

85)	E.I. s. ten. f. cpl.	Acquaviva Roberto	1- 1-1989 - 31-12-1989
86)	E.I. s. ten. f. cpl.	Albano Walter	1- 1-1989 - 31-12-1989
87)	E.I. s. ten. f. cpl.	Bottone Giuseppe	1- 1-1989 - 31-12-1989
88)	E.I. s. ten. f. cpl.	Caccianani Arturo	1- 1-1989 - 31-12-1989
89)	E.I. s. ten. f. cpl.	Casale Giuliano	1- 1-1989 - 31-12-1989
90)	E.I. s. ten. f. cpl.	Casella Marzio	1- 1-1989 - 31-12-1989
91)	E.I. s. ten. f. cpl.	Danti Aldo	1- 1-1989 - 31-12-1989
92)	E.I. s. ten. f. cpl.	Di Domenico Giuseppe	1- 1-1989 - 31-12-1989
93)	E.I. s. ten.au. cpl.	Galiano Roberto	1- 1-1989 - 31-12-1989
94)	E.I. s. ten. f. cpl.	Giaccari Ettore	1- 1-1989 - 31-12-1989
95)	E.I. s. ten. f. cpl.	Lizzio Sebastiano	1- 1-1989 - 31-12-1989
96)	E.I. s. ten. f. cpl.	Lo Coco Vincenzo	1- 1-1989 - 31-12-1989
97)	E.I. s. ten. f. cpl.	Norellato Vittorio	1- 1-1989 - 31-12-1989
98)	E.I. s. ten. f. cpl.	Orlando Vincenzeo	1- 1-1989 - 31-12-1989
99)	E.I. s. ten. f. cpl.	Pusino Gabriele	1- 1-1989 - 31-12-1989
100)	E.I. s. ten. f. cpl.	Santilli Alfredo	1- 1-1989 - 31-12-1989
101)	E.I. s. ten. f. cpl.	Sarcià Sebastiano	1- 1-1989 - 31-12-1989
102)	E.I. s.t.g. (T) cpl.	Scigliano Giuseppe	1- 1-1989 - 31-12-1989
103)	E.I. s. ten. f. cpl.	Trignano Tullio	1- 1-1989 - 31-12-1989

ELENCO NOMINATIVO DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO D'ONORE CHE SI PROPONGONO PER IL RICHIAMO IN SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 116 DELLA LEGGE 10 APRILE 1954, N. 113:

104)	E.I. ten. col. f. par.	Fusco Andrea	1- 1-1989 - 31-12-1989
105)	E.I. cap. f.	Ferrari Acciajoli Giuseppe	1- 1-1989 - 31-12-1989
106)	E.I. cap. f. par.	Bicego Domenico	1- 1-1989 - 31-12-1989
107)	E.I. cap. f. par.	Brognoli Marino	1- 1-1989 - 31-12-1989
108)	E.I. magg. gen.	Ramundo Luigi	1- 1-1989 - 31-12-1989
109)	E.I. col. CC.	Rocca Umberto	1- 1-1989 - 31-12-1989
110)	A.M. t. col. AArn	Benini Fabio	1- 1-1989 - 31-12-1989

B) trentacinque ufficiali delle Forze armate per le esigenze di altre amministrazioni, come di seguito specificato:

ELENCO NOMINATIVO DEGLI UFFICIALI CHE SI PROPONGONO PER IL RICHIAMO IN SERVIZIO PER CONTO ED A CARICO DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA AI SENSI DELL'ART. 50 DELLA LEGGE 10 APRILE 1954, N. 113:

111)	E.I. ten. a cpl.	Cardillo Antonio	1- 1-1989 - 31-12-1989
112)	E.I. s. ten. f. cpl.	Andaloro Antonio	1- 1-1989 - 31-12-1989
113)	E.I. s. ten. f. cpl.	Canu Vittorio	1- 1-1989 - 31-12-1989
114)	E.I. s. ten. f. cpl.	Coletta Mario	1- 1-1989 - 31-12-1989
115)	E.I. s. ten. f. cpl.	Contini Giovanni	1- 1-1989 - 31-12-1989
116)	E.I. s. ten. f. cpl.	Cusenza Salvatore	1- 1-1989 - 31-12-1989
117)	E.I. s. ten. f. cpl.	De Santis Giuseppe	1- 1-1989 - 31-12-1989
118)	E.I. s. ten. f. cpl.	Di Costanzo Enrico	1- 1-1989 - 31-12-1989
119)	E.I. s. ten. f. cpl.	Lupatelli Luciano	1- 1-1989 - 31-12-1989
120)	E.I. s. ten. f. cpl.	Nigliaccio Pasquale	1- 1-1989 - 31-12-1989
121)	E.I. s. ten. f. cpl.	Silvestrelli Lorenzo	1- 1-1989 - 31-12-1989
122)	E.I. s. ten. f. cpl.	Valentino Mauro	1- 1-1989 - 31-12-1989
123)	E.I. s. ten. f. cpl.	Vicenzi Aduo	1- 1-1989 - 31-12-1989
124)	M.M. c.a. aus.	Vigliano Armando	1- 1-1989 - 31-12-1989

ELENCO NOMINATIVO DEGLI UFFICIALI CHE SI PROPONGONO PER IL RICHIAMO IN SERVIZIO PER CONTO ED A CARICO DEL MINISTERO DELLE FINANZE AI SENSI DELL'ART. 50 DELLA LEGGE 10 APRILE 1954, N. 113:

125)	E.I. ten. col. me. ris. cpl.	Fiorelli Roberto	1- 1-1989 - 31-12-1989

ELENCO NOMINATIVO DEGLI UFFICIALI CHE SI PROPONGONO PER IL RICHIAMO IN SERVIZIO PER CONTO ED A CARICO DEL MINISTERO DEGLI INTERNI AI SENSI DELL'ART. 50 DELLA LEGGE 10 APRILE 1954, N. 113:

126)	E.I. s. ten. f. cpl.	Bagnato Alessandro	1- 1-1989 - 31-12-1989
127)	E.I. s. ten. f. cpl.	Cardile Domenico	1- 1-1989 - 31-12-1989
128)	E.I. s. ten. f. cpl.	Centore Alessandro	1- 1-1989 - 31-12-1989
129)	E.I. s. ten. f. cpl.	Giampaolo Angelo	1- 1-1989 - 31-12-1989
130)	E.I. s. ten. f. cpl.	Longo Stefano	1- 1-1989 - 31-12-1989
131)	E.I. s. ten. f. cpl.	Passi Stefano	1- 1-1989 - 31-12-1989

132)	E.I. s. ten. f. cpl.	Piccinini Alessandro	1- 1-1989 - 31-12-1989
133)	E.I. s. ten. f. cpl.	Ricchiuto Raffaele	1- 1-1989 - 31-12-1989
134)	E.I. s. ten. f. cpl.	Savata Lillo	1- 1-1989 - 31-12-1989
135)	E.I. s. ten. g. cpl.	Spagnuoli Francesco	1- 1-1989 - 31-12-1989
136)	E.I. s. ten. f. cpl.	Tansella Francesco	1- 1-1989 - 31-12-1989
137)	E.I. s. ten. f. cpl.	Ubaldini Mario	1- 1-1989 - 31-12-1989

ELENCO NOMINATIVO DEGLI UFFICIALI CHE SI PROPONGONO PER IL RICHIAMO IN SERVIZIO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 50 E 55 DELLA LEGGE 10 APRILE 1954, N. 113, QUALI COMPONENTI DEL NUCLEO ISPETTIVO E DEL NUCLEO VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI PER CONTO ED A CARICO DEL MINISTERO DEL BILANCIO:

138)	E.I. ten. gen. aus.	Guzzardi Vincenzo	1- 1-1989 - 31-12-1989
139)	E.I. gen. D. aus.	Casarano Enzo	1- 1-1989 - 31-12-1989
140)	E.I. gen. B. aus.	Gardini Luigi	1- 1-1989 - 31-12-1989
141)	E.I. gen. B. aus.	Stella Francesco	1- 1-1989 - 31-12-1989
142)	M.M. c.a. aus.	Bicchieri Antonio	1- 1-1989 - 31-12-1989
143)	A.M. magg. gen. aus.	Giambuzzi Romolo	1- 1-1989 - 31-12-1989
144)	A.M. gen. B. aus.	Palumbo Edoardo	1- 1-1989 - 31-12-1989
145)	A.M. magg. gen. aus.	Luxardo Giulio	1- 1-1989 - 31-12-1989

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1990
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 29

90A1256

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 novembre 1989

Autorizzazione al Ministero della difesa a richiamare in servizio, nel corso dell'anno 1989, novantotto ufficiali medici delle Forze armate, per esigenze del Ministero del tesoro.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale i reclutamenti o le immissioni in servizio, le ferme del personale volontario, i richiami ed i trattenimenti in servizio del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco — fatte salve le nomine ad ufficiale dei frequentatori delle accademie, le nomine a vice commissario dei frequentatori dell'Istituto superiore di polizia, nonché le immissioni in servizio dei sottufficiali e del personale di corrispondente qualifica della Polizia di Stato, degli allievi ispettori di polizia e del personale dei servizi di informazione e sicurezza, che superano l'apposito corso-concorso presso le scuole e gli istituti di formazione — possono essere autorizzati, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 ottobre 1989 con il quale ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è stato approvato per il 1989 il piano annuale delle assunzioni del personale delle Forze armate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega dell'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizoni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota prot. n. 1/23068 in data 27 aprile 1989, integrata con telex 8 giugno 1989 e 17 ottobre 1989, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto l'autorizzazione a richiamare in servizio, per l'anno 1989, novantotto ufficiali medici delle Forze armate, per esigenze del Ministero del tesoro;

Considerato che le unità richieste, in aggiunta a quelle già autorizzate nel corso del 1989, non superano il numero complessivo stabilito con il suddetto decreto del 17 ottobre 1989;

Considerato che il Ministero del tesoro ha espresso parere favorevole;

Ritenuto che esistono le comprovate esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo, in quanto trattasi di ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalità delle Forze armate;

Decreta:

Il Ministero della difesa è autorizzato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, a richiamare in servizio, per l'anno 1989, novantotto ufficiali medici delle categorie del congedo, in ausiliaria ed in riserva, delle Forze armate, per le esigenze del Ministero del tesoro, ai fini di soddisfare le esigenze delle «commissioni mediche per le pensioni di guerra ed invalidità civile» istituite con legge 26 luglio 1988, n. 121, come di seguito specificato:

ELENCO NOMINATIVO DEGLI UFFICIALI DELLE CATEGORIE DEL CONGEDO CHE SI PROPONGONO PER IL RICHIAMO IN SERVIZIO PER IL 1989 PER CONTO ED A CARICO DEL MINISTERO DEL TESORO PER LE ESIGENZE DELLE COMMISSIONI MEDICHE PER LE PENSIONI DI GUERRA E DI INVALIDITÀ CIVILE:

COMMISSIONE MEDICA SUPERIORE E DI INVALIDITÀ CIVILE

Sede di Roma

1)	E.I. ten. gen. aus.	Bruzzese Edoardo	2- 7-1989 - 31-12-1989
2)	E.I. ten gen. aus.	Sparano Gennaro	D.I.S. - 31-12-1989
3)	E.I. magg. gen. ris.	Califano Antonio	1- 1-1989 - 31-12-1989
4)	E.I. magg. gen. ris.	Monaco Domenico	1- 1-1989 - 31-12-1989
5)	E.I. magg. gen. aus.	Piccioli Francesco	1- 1-1989 - 31-12-1989
6)	E.I. magg. gen. ris.	Sisca Antonino	D.I.S. - 31-12-1989
7)	E.I. col. r.o.	Baldinetti Alessandro	1- 1-1989 - 31-12-1989
8)	E.I. col. ris.	Del Litto Michele	1- 1-1989 - 31-12-1989
9)	M.M. amm. isp. (MD) aus.	Itri G. Battista	D.I.S. - 31-12-1989
10)	M.M. amm. isp. (MD) aus.	Magaldi Giorgio	D.I.S. - 31-12-1989
11)	M.M. c.a. (MD) ris.	Scoglio Giuseppe	1- 1-1989 - 31-12-1989
12)	M.M. c.a. (MD) ris.	Sparatore Concetto	D.I.S. - 31-12-1989
13)	A.M. ten. gen. CSA aus.	D'Amelio Giuseppe	1- 1-1989 - 31-12-1989
14)	A.M. ten. gen. CSA aus.	Monterosso Attilio	D.I.S. - 31-12-1989
15)	A.M. ten. gen. CSA aus.	Ramacci Cesare Augusto	D.I.S. - 31-12-1989
16)	A.M. ten. gen. CSA aus.	Rosati Luciano	D.I.S. - 31-12-1989
17)	A.M. ten. gen. CSA aus.	Terrana Carlo	D.I.S. - 31-12-1989
18)	A.M. magg. gen. CSA ris.	De Francesco Enrico	D.I.S. - 31-12-1989

COMMISSIONI MEDICHE PERIFERICHE PER LE PENSIONI DI GUERRA E DI INVALIDITÀ CIVILE

19) Ascoli P.	A.M. magg. CSA cpl.	Bollettini Gioacchino	D.I.S. - 31-12-1989
20) Asti	E.I. magg. gen. aus.	Massari Nicola	D.I.S. - 31-12-1989
21) Bari	E.I. magg. gen. ris.	Caputo Domenico	1- 1-1989 - 31-12-1989
22) Bari	E.I. magg. gen. ris.	Mastrorilli Adamo	D.I.S. - 31-12-1989
23) Bari	E.I. magg. gen. ris.	Verardi Antonio	1- 1-1989 - 10-10-1989
24) Bari	A.M. magg. gen. CSA ris.	Puglisi Rosario	D.I.S. - 31-12-1989
25) Bari	A.M. magg. CSA ris. cpl.	Giangregorio Gioacchino	D.I.S. - 31-12-1989
26) Brescia	E.I. col. ris.	Corcioni Mario	D.I.S. - 31-12-1989
27) Bologna	E.I. magg. gen. aus.	Franceschini Giorgio	1- 1-1989 - 31-12-1989
28) Bologna	E.I. magg. gen. aus.	Crapanzano Loris	D.I.S. - 31-12-1989
29) Bologna	E.I. col. aus.	Leoni Luigi	1- 1-1989 - 31-12-1989
30) Brindisi	M.M. C.A. (MD) ris.	Rubbattu Antonio	D.I.S. - 31-12-1989
31) Caserta	M.M. C.A. (MD) aus.	Argo Vittorio	D.I.S. - 31-12-1989
32) Caserta	A.M. col. CSA ris.	De Vincentis Giuseppe	D.I.S. - 31-12-1989
33) Catania	E.I. col. aus.	Neri Filippo	D.I.S. - 31-12-1989
34) Catania	M.M. C.A. (MD) aus.	D'Onofrio Rosario	D.I.S. - 31-12-1989
35) Catanzaro	E.I. col. ris.	Pisanelli Gennaro	1- 1-1989 - 31-12-1989
36) Chieti	E.I. magg. gen. aus.	Testa Domenico	1- 1-1989 - 31-12-1989
37) Como	A.M. ten. col. CSA ris. cpl.	Cerrati Alfonso	D.I.S. - 31-12-1989
38) Firenze	E.I. ten. gen. aus.	Chiriatti Giuseppe	1- 1-1989 - 31-12-1989
39) Firenze	E.I. magg. gen. aus.	Gallo Giustino	1- 1-1989 - 31-12-1989
40) Foggia	M.M. C.V. (MD) ris.	Ravidà Domenico	D.I.S. - 31-12-1989
41) Forlì	A.M. magg. CSA aus.	Gentile Antonio	D.I.S. - 31-12-1989
42) Gorizia	E.I. ten col. r.o.	Pulvirenti Vincenzo	D.I.S. - 31-12-1989
43) L'Aquila	M.M. C.V. (MD) ris.	De Pascalis Vito	D.I.S. - 31-12-1989
44) Lecce	E.I. col. ris.	D'Arpe Giovanni	D.I.S. - 31-12-1989
45) Lecce	M.M. C.V. (MD) ris.	Schito Clodomiro	D.I.S. - 31-12-1989
46) Lecce	A.M. col. CSA ris.	Costrioto Miro	D.I.S. - 31-12-1989
47) Livorno	E.I. col. aus.	Fisichella Angelo	1- 1-1989 - 31-12-1989
48) Livorno	E.I. ten. col. ris. cpl.	Navarria Giovanni	D.I.S. - 31-12-1989
49) Lucca	E.I. col. ris.	Rombolà Filippo	D.I.S. - 31-12-1989
50) La Spezia	M.M. C.A. (MD) ris.	Pesci Mario	D.I.S. - 31-12-1989
51) Mantova	E.I. col. aus.	Romano Leonardo	D.I.S. - 31-12-1989
52) Genova	E.I. magg. gen. aus.	Pagliarulo Arcangelo	1- 1-1989 - 31-12-1989
53) Genova	E.I. magg. gen. aus.	Scarnera Giuseppe	1- 1-1989 - 31-12-1989

54) Messina	E.I. magg. gen. aus.	Lentin Antonino	D.I.S. - 31-12-1989
55) Messina	E.I. magg. gen. ris.	Merlo Antonino	1- 1-1989 - 26- 9-1989
56) Messina	E.I. magg. gen. aus.	Panarello Manlio	D.I.S. - 31-12-1989
57) Messina	E.I. magg. gen. aus.	Piccolo Pietro	1- 1-1989 - 31-12-1989
58) Milano	E.I. ten. gen. aus.	Bucci Raffaello	D.I.S. - 31-12-1989
59) Milano	E.I. col. ris.	Scanziani Giorgio	1- 1-1989 - 31-12-1989
60) Napoli	E.I. magg. gen. aus.	Di Cosmo Giacobbe	D.I.S. - 31.12.1989
61) Napoli	E.I. magg. gen. aus.	Ruoppolo Gaetano	D.I.S. - 31.12.1989
62) Napoli	M.M. C.A. (MD) aus.	Cafiero Vincenzo	D.I.S. - 31.12.1989
63) Napoli	A.M. magg. gen. CSA ris.	D'Antò Giuseppe	1- 1-1989 - 31.12.1989
64) Napoli	A.M. col. CSA ris.	Amorosa Renato	D.I.S. - 31.12.1989
65) Padova	E.I. ten. gen. aus.	Di Stefano Francesco	1- 1-1989 - 31.12.1989
66) Padova	E.I. magg. gen. aus.	Colletti Pellegrino	1- 1-1989 - 31.12.1989
67) Palermo	A.M. col. CSA aus.	Scerrino Ottavio	1- 1-1989 - 31.12.1989
68) Palermo	A.M. ten. col. CSA ris. cpl.	Polizzi Giuseppe	D.I.S. - 31.12.1989
69) Pescara	E.I. magg. gen. aus.	Buscaino Salvatore	1- 1-1989 - 31.12.1989
70) Perugia	E.I. magg. gen. aus.	Palma Giuseppe	D.I.S. - 31.12.1989
71) Pisa	E.I. magg. ris.	Risaliti Gualberto	D.I.S. - 31.12.1989
72) Pordenone	E.I. magg. gen. aus.	Natoli Tindaro	D.I.S. - 31.12.1989
73) Roma	E.I. magg. gen. aus.	Emanuele Eugenio	D.I.S. - 31.12.1989
74) Roma	E.I. magg. gen. aus.	Fornabio Domenico	D.I.S. - 31.12.1989
75) Roma	E.I. magg. gen. aus.	Sbarro Benedetto	1- 1-1989 - 31.12.1989
76) Roma	A.M. magg. gen. CSA aus.	Salvi Silvano	D.I.S. - 31.12.1989
77) Roma	A.M. col. CSA ris.	De Angelis Enrico	D.I.S. - 31.12.1989
78) Roma	A.M. col. CSA. ris.	De Rita Pasquale	D.I.S. - 31.12.1989
79) Roma	A.M. col. CSA. ris.	Jamoni Dino	D.I.S. - 31.12.1989
80) Roma	A.M. col. CSA. ris.	Vivoli Antonio	D.I.S. - 31.12.1989
81) Sassari	E.I. col. aus.	Marino Carmelo	D.I.S. - 31.12.1989
82) Siena	E.I. ten. col. cpl.	Feminò Giovanni	D.I.S. - 31.12.1989
83) Taranto	M.M. C.A. (MD) aus.	Carucci Leone Vito	1- 1-1989 - 31.12.1989
84) Taranto	M.M. C.V. (MD) ris.	Battista Francesco	D.I.S. - 31.12.1989
85) Terni	A.M. col CSA ris.	Boiceff Teodoro	D.I.S. - 31.12.1989
86) Torino	E.I. col. ris.	Carbone Enrico	1- 1-1989 - 31.12.1989
87) Torino	E.I. col. ris.	Forte Antonio	1- 1-1989 - 31.12.1989
88) Trento	M.M. T.U. (MD) aus. cpl.	Giuliani Lino	D.I.S. - 31.12.1989
89) Treviso	A.M. ten. col. CSA ris. cpl.	De Leo Camillo	D.I.S. - 31.12.1989

90) Trieste	E.I. ten. col. cpl.	Ristagno Ettore	D.I.S. - 31.12.1989
91) Udine	E.I. magg. gen. aus.	Aschettino Flavio	D.I.S. - 31.12.1989
92) Udine	E.I. col. ris.	Archidiacono Mario	1- 1-1989 - 31.12.1989
93) Udine	E.I. col. ris.	Foti Natale	1- 1-1989 - 31.12.1989
94) Venezia	A.M. magg. gen. CSA ris.	Sgalambro Alfio	D.I.S. - 31.12.1989
95) Verona	E.I. ten. gen. aus.	Barba Pietro	D.I.S. - 31.12.1989
96) Verona	E.I. magg. gen. aus.	Plescia Michele	D.I.S. - 31.12.1989
97) Vicenza	E.I. col. ris.	Montanariello Angelo	D.I.S. - 31.12.1989
98) Viterbo	A.M. ten. col. CSA ris.	Molinari Elio	D.I.S. - 31.12.1989

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1990
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 28

90A1257

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 novembre 1989.

Autorizzazione al Ministero della difesa a reclutare, nel corso dell'anno 1989, personale delle Forze armate.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale i reclutamenti o le immissioni in servizio, le ferme del personale volontario, i richiami ed i trattenimenti in servizio del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco — fatte salve le nomine ad ufficiale dei frequentatori delle accademie, le nomine a vice commissario dei frequentatori dell'Istituto superiore di polizia, nonché le immissioni in servizio dei sottufficiali e del personale di corrispondente qualifica della Polizia di Stato, degli allievi, ispettori di polizia e del personale dei servizi di informazione e sicurezza, che superano l'apposito corso-concorso presso le scuole e gli istituti di formazione — possono essere autorizzati, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 ottobre 1989 con il quale ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è stato approvato per il 1989 il piano annuale delle assunzioni del personale delle forze armate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega dell'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizoni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota prot. n. 4599/D.17.3/1 in data 4 agosto 1989 con la quale il Ministero della difesa ha chiesto l'autorizzazione a reclutare, nel corso del 1989, personale delle forze armate, come da allegato elenco;

Considerato che le unità richieste, in aggiunta a quelle già autorizzate nel corso del 1989, non superano il numero complessivo stabilito con il suddetto decreto del 17 ottobre 1989;

Considerato che il Ministero del tesoro ha espresso parere favorevole;

Ritenuto che esistono le comprovate esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo, in quanto trattasi di ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzione delle Forze armate;

Decreta:

Il Ministero della difesa è autorizzato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, a reclutare, ammettere, nominare, trattenere, riammettere in servizio, nel corso del 1989, personale delle Forze armate come di seguito specificato:

A) ESERCITO:

nominare: centosessanta sottotenenti ruolo speciale unico (maggio 1989), undici sottotenenti del Corpo tecnico (settembre 1989), tredici sottotenenti del Corpo automobilistico (settembre 1989), undici sottotenenti del Corpo di amministrazione (settembre 1989), quattro sottotenenti del Corpo commissariato - ruolo sussistenza (settembre 1989), tre tenenti del Corpo sanitario - ruolo chimici farmacisti (dicembre 1989), sette tenenti Corpo veterinario (dicembre 1989), diciassette tenenti Corpo commissariato - ruolo commissari (dicembre 1989), quindici tenenti Corpo tecnico (settembre 1989), trentacinque tenenti ruolo tecnico operativo (luglio 1989), centouno tenenti del ruolo tecnico amministrativo (luglio 1989), ventiquattro sottotenenti dell'Arma dei carabinieri, provenienti dagli ufficiali di complemento in ferma biennale, nove sottotenenti dell'Arma dei carabinieri, provenienti dai sottufficiali dell'Arma stessa;

ammettere: trecentodiciotto allievi all'Accademia militare di Modena (ottobre 1989), trentacinque allievi all'Accademia di sanità militare interforze - sezione esercito (settembre 1989);

ammettere alla ferma dodecennale, per il conseguimento del brevetto di pilota quaranta ufficiali di complemento (aprile 1989);

ammettere alla ferma biennale seicentoquarantanove sottotenenti di complemento di cui duecentotrentaquattro da aprile 1989, duecentoventisette da luglio 1989 e centottantotto da ottobre 1989;

reclutare: settecentocinquanta allievi sottufficiali, di cui trecentosettantacinque per il 66° corso (marzo 1989) e trecentosettantacinque per il 67° corso (settembre 1989); trecentotre volontari del Genio ferrovieri, di cui novantacinque allievi manovratori deviatori (maggio 1989), cinquantotto allievi capi stazione (luglio 1989), ottanta allievi macchinisti (luglio 1989) e settanta allievi addetti alle squadre ponti e lavori di armamento (luglio 1989);

trattenere, con ferma volontaria di mesi 30, dodici sergenti di complemento in possesso di particolari specializzazioni;

trattenere settantasei sergenti di complemento provenienti dalla ferma di leva prolungata (da gennaio 1989);

commutare la ferma di leva di tredicimilacinquecento militari di leva, in ferma prolungata biennale;

Arma dei carabinieri:

nominare duemiladuecentocinquanta allievi carabinieri effettivi, provenienti da personale civile, da ammettere al corso di formazione (scaglioni di settecentocinquanta unità da marzo, giugno ed ottobre 1989);

nominare mille allievi carabinieri effettivi, provenienti dai militari delle forze armate, da ammettere al corso di formazione (scaglioni di duecentocinquanta unità da gennaio, aprile, agosto, dicembre 1989);

ammettere cinquecento carabinieri ausiliari alla ferma biennale (con decorrenza mensile, eccetto gennaio, aprile, luglio e ottobre);

ammettere novecentododici carabinieri ausiliari alla ferma triennale (con decorrenza mensile, eccetto gennaio, aprile, luglio e ottobre);

ammettere millecinquecentotrenta allievi alla scuola sottufficiali carabinieri (ottobre 1989);

trattenere mille appuntati, raggiunti dal limite di età (gennaio - dicembre 1989);

riammettere duecentodieci militari in congedo (settanta a febbraio, settanta a luglio, settanta a novembre);

B) MARINA MILITARE:

nominare: quarantasei sottotenenti di vascello dei ruoli normali (luglio 1989), sessantacinque guardia marina ruoli speciali (luglio 1989);

ammettere centosettantadue allievi all'accademia navale (novembre 1989);

ammettere alla ferma biennale centoventi guardiamarina cpl. (marzo 1989);

ammettere alla ferma dodecennale, per il conseguimento del brevetto di pilota, trenta guardiamarina cpl. (ottobre 1989);

reclutare milleseicentocinquanta allievi sottufficiali, da avviare ai corsi presso le scuole sottufficiali (aprile-settembre 1989);

trattenere per il passaggio in servizio permanente centoventi sergenti di complemento in ferma triennale (maggio-dicembre 1989);

trattenere con ferma volontaria di mesi 30, quattrocentoventi sergenti di complemento in possesso di elevate specializzazioni (da gennaio 1989);

commutare la ferma di leva biennale di milletrecentocinquantaquattro sergenti di complemento in ferma triennale (febbraio-dicembre 1989);

commutare la ferma di leva di duemilacinquecento militari in ferma prolungata biennale (febbraio-dicembre 1989).

C) AERONAUTICA MILITARE:

ammettere: centoquarantatre allievi all'Accademia militare aeronautica (ottobre 1989), dieci allievi all'Accademia di sanità militare interforze - sezione aeronautica (ottobre 1989);

nominare: trentotto sottotenenti dell'Arma aeronautica - ruolo navigante speciale (novembre 1989), novantanove sottotenenti dell'Arma aeronautica - ruolo servizi (dicembre 1989), sei tenenti del Genio aeronautico - ruolo ingegneri (settembre 1989), cinque tenenti del Genio aeronautico - ruolo chimici (settembre 1989), cinque tenenti del Genio aeronautico - ruolo fisici (settembre 1989); ventidue sottotenenti del Genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici (novembre 1989), venti tenenti del corpo di commissariato - ruolo commissari (settembre 1989), nove sottotenenti del corpo di commissariato - ruolo amministrazione (settembre 1989), quattro tenenti del Corpo sanitario (settembre 1989);

ammettere duecentoventiquattro sottotenenti di complemento alla ferma biennale (aprile-dicembre 1989);

ammettere alla ferma dodecennale, per il conseguimento del brevetto di pilota cento sottotenenti di complemento di cui cinquanta da gennaio 1989 a cinquanta dá ottobre 1989;

ammettere millenovecento allievi sottufficiali alla ferma di anni 3 e mesi 6 (settembre 1989);

ammettere milletrecentosettantacinque militari di leva alla ferma prolungata biennale (da gennaio 1989);

commutare per duecento militari la ferma biennale in ferma triennale (da gennaio 1989).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1990
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 30

90A1258

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 gennaio 1990.

Approvazione dell'accordo di programma per la realizzazione di nuovi approdi e di infrastrutture necessarie di collegamento per la razionalizzazione del traghettamento sullo stretto di Messina e per l'organizzazione di un sistema integrato di trasporti e di servizi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale ha autorizzato il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri della marina mercantile e per i problemi delle aree urbane, a promuovere un accordo di programma per il rapido raggiungimento delle finalità previste dall'art. 13, comma 15, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con le modalità di cui all'art. 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, tra i comuni di Messina, di Reggio Calabria, di Villa S. Giovanni e l'ente «Ferrovie dello Stato»;

Considerato che, ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del citato decreto-legge, l'accordo di programma deve essere approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri della marina mercantile e per i problemi delle aree urbane;

Visto l'accordo di programma stipulato in data 19 dicembre 1989;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 1990;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri della marina mercantile e per i problemi delle aree urbane;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'unito accordo di programma stipulato in data 19 dicembre 1989 fra i Ministri dei trasporti, per i problemi delle aree urbane, della marina mercantile, l'Amministratore straordinario dell'ente «Ferrovie dello Stato» ed i sindaci dei comuni di Messina, di Reggio Calabria e di Villa S. Giovanni, per la realizzazione di nuovi approdi e delle infrastrutture necessarie di collegamento per la realizzazione del traghettamento sullo stretto di Messina e per l'organizzazione di un sistema integrato di trasporti e di servizi.

2. L'attuazione dell'accordo di cui al comma 1 deve ritenersi operativa nei limiti specificati all'art. 3 dell'accordo medesimo e con l'impegno dell'importo di lire 250 miliardi già disponibile. L'eventuale realizzazione delle ulteriori opere occorrenti potrà essere concordata in presenza della effettiva disponibilità delle somme necessarie, promuovendo le procedure di modifica previste dall'art. 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

3. Gli interventi predisposti dall'accordo di programma sono coordinati con quelli previsti, nelle zone interessate, dai piani annuali di attuazione per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui alla citata legge n. 64 del 1986.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1990

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro della marina mercantile
VIZZINI

Il Ministro per i problemi delle aree urbane
CONTE

MINISTERO DEI TRASPORTI

MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

ENTE FERROVIE DELLO STATO

COMUNE MESSINA COMUNE REGGIO CALABRIA COMUNE VILLA S.GIOVANNI

ACCORDO DI PROGRAMMA

FRA IL MINISTRO DEI TRASPORTI, di concerto con il MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE E IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE, L'ENTE FERROVIE DELLO STATO, IL COMUNE DI MESSINA, IL COMUNE DI REGGIO CALABRIA E IL COMUNE DI VILLA S. GIOVANNI

ROMA lì 19 dicembre 1989

ACCORDO DI PROGRAMMA "PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI APPRODI E DELLE INFRASTRUTTURE NECESSARIE DI COLLEGAMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL TRAGHETTAMENTO SULLO STRETTO DI MESSINA E PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI TRASPORTI E DI SERVIZI" (art.1, comma 5, del Decreto-Legge 4 marzo 1989, n.77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 maggio 1989, n.160).

L'anno millenovecentottantanove, (1989), il giorno 19 del mese di dicembre, presso il Ministero dei Trasporti, i sottoscritti

On.le Prof. Carlo BERNINI, in qualità di Ministro dei Trasporti;

On.le Dott. Carlo VIZZINI, in qualità di Ministro della Marina Mercantile;

On.le Dott. Carmelo CONTE, in qualità di Ministro per i Problemi delle Aree Urbane;

Dott. Mario BONSIGNORE, in qualità di Sindaco del Comune di Messina;

On.le Piero BATTAGLIA, in qualità di Sindaco del Comune di Reggio Calabria,

Dott. Domenico ARAGONA, in qualità di Sindaco del Comune di Villa S.Giovanni;

Dott. Mario SCHIMBERNI, in qualità di Amministratore Straordinario dell'Ente F.S.

Considerato che l'attuale situazione di traghettamento determina effetti negativi sulla struttura economica delle Regioni interessate e sulla qualità dell'ambiente della conurbazione dello Stretto.

Considerato altresì, che occorre dare una soluzione organica ai problemi che pone l'attuale sistema di traghettamento sullo Stretto di Messina, mediante un progetto unitario di interventi per razionalizzare e potenziare sia la componente infrastrutturale che organizzativa dei servizi.

Visto il Decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 maggio 1989, n. 160, che ha dato incarico al Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Marina Mercantile ed il Ministro per i Problemi delle Aree Urbane, di promuovere un Accordo di Programma per il rapido raggiungimento delle finalità previste dall'art. 13, comma 15, della Legge 11 marzo 1988, n. 67, con le modalità di cui all'art. 7 della Legge 1° marzo 1986, n. 64, tra i Comuni di Messina, di Reggio Calabria, di Villa S. Giovanni e l'Ente Ferrovie dello Stato.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti, in rappresentanza dei soggetti sopraindicati, stipulano il seguente:

ACCORDO DI PROGRAMMA

ART.1 (Finalità dell'Accordo)

Le parti contraenti il presente accordo prendono atto che il problema dell'attraversamento dello Stretto di Messina ha rilevanza nazionale perché la celerità e fluidità del traghettamento rappresentano un obiettivo fondamentale per rendere meno onerosa la strozzatura oggi esistente per il superamento del tratto di mare.

Esse inoltre sottolineano come, per effetto delle difficoltà del traghettamento, specie dei veicoli e dei

conseguenti prolungati tempi di attesa, le tre città interessate e le relative aree urbane risultano oggi fortemente penalizzate sia sotto il profilo ambientale, soprattutto per quanto riguarda l'inquinamento acustico e atmosferico, sia sotto il profilo dell'ordinato svolgimento delle attività economiche e produttive che caratterizzano il tessuto urbano.

Pertanto, obiettivo degli interventi da programmare risulta essere quello di liberare, nel miglior grado possibile, il tessuto urbano delle tre città degli inconvenienti sopra rilevati, assicurando il diretto accesso agli approdi, dalla rete di grande comunicazione di affluenza e defluenza.

Le parti convengono che, nel contesto degli interventi da attuare, debba assicurarsi la protezione degli interessi degli operatori economici utenti dei servizi di traghettamento, al fine di realizzare un sistema integrato di offerta di servizi che sia strutturalmente adeguato in termini quantitativi e qualitativi alla domanda attuale e alla sua prevedibile evoluzione.

Le parti sottolineano inoltre come appaia fondamentale potenziare la sicurezza della navigazione nello Stretto di Messina, anche al fine di rendere più fluido l'andamento del traffico mediante un sistema di controllo VTS (Vessel Traffic Service) che occorre implementare per porre sotto controllo anche la domanda di servizi e per realizzare l'appuntamento treno-nave e automezzo- nave.

Nel quadro della razionalizzazione del traghettamento degli autoveicoli non devono crearsi discriminazioni, sotto il profilo della qualità dei servizi offerti e dei costi (tempo di attraversamento, tempi di affluenza e defluenza dagli approdi etc.), fra gli operatori privati e l'operatore pubblico (Ente F.S.) presenti nello Stretto di Messina.

Al perseguimento degli anzidetti obiettivi generali va reso coerente l'istituto della concessione per gli approdi.

ART. 2 (Programma generale degli interventi)

Il programma generale degli interventi si articola sia nelle misure di riorganizzazione per la razionalizzazione dei servizi sia negli interventi di potenziamento sulle infrastrutture portuali e viarie come indicati nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente accordo.

ART. 3 (Interventi finanziabili con le attuali disponibilità)

Il programma generale di cui al precedente articolo, manifesta in termini generali la prospettiva di realizzare la razionalizzazione dei servizi di traghettamento.

Peraltro, in base al quadro normativo prima richiamato ed alle disponibilità finanziarie accertate, risulta possibile impegnare finanziamenti fino alla concorrenza di £. 250 miliardi.

I soggetti convengono che con tali disponibilità finanziarie è possibile realizzare le opere e gli interventi che appresso si specificano ed alla cui individuazione si è pervenuti tenendo conto dell'autonomia funzionale di ciascun intervento e della modularità del programma generale definito all'art. 2.

Tipologia intervento	stadio progettazione	costi (miliardi)	tempi realizzazione (mesi)
1) MISURE DI RIORGANIZZAZIONE			
- Tecnologie sistema VTS	massima	20	36
- Tecnologie informatiche.	"	3	12
- Studio fattibilità per assetto sistema trasporti area metropolitana dello Stretto		2	12
- Studio fattibilità nuovo insediamento portuale a Messina tra zona Falcata e Tremestieri		1	12
- Studio fattibilità a Sud in prossimità di Villa S. Giovanni			12
- Studio fattibilità assetto collegamenti urbani in collegamento col porto a Reggio Calabria		1	12
TOTALE		28	
2) INTERVENTI INFRASTRUTTURE PORTUALI			
Comune: MESSINA			
- Trasformazione approdo per bidirezionali in ferroviario	preliminare	13	24
TOTALE		13	
Comune: REGGIO CALABRIA			
- Approdi aliscafi per servizi aeroportuali	preliminare	18	12
- Approdo per aliscafi di grande capacità	preliminare	1	6
- Ristrutturazione del porto per traffico containers e trailers		12	24
TOTALE		31	
Comune: VILLA S.GIOVANNI			
- Approdi per navi bidirezionali	massima	3	12
- Molo di protezione approdi	massima	8	18
- Opere di ampliamento banchina levante	massima	4,35	6
TOTALE		15,35	
TOTALE INTERVENTI INFRASTRUTTURE PORTUALI		59,35	
3a) INTERVENTI INFRASTRUTTURE VIARIE			
Comune: MESSINA			
- svincolo autostradale Giostra	massima	47	24
- collettore autostradale Nord da svincolo Giostra ad Annunziata	massima	46	36
- svincolo autostradale Annunziata	massima	29	36
TOTALE		122	

Comune: REGGIO CALABRIA

- Viabilità collegamento tra aerostazione e approdi aliscafi	massima da approvare	2	12
- opere di adeguamento sedime aeroportuale	approvata in linea tecnica	10	12
TOTALE		12	

Comune: VILLA S.GIOVANNI

- razionalizzazione della viabilità	massima	0,1	3
- potenziamento asta di raccordo autostradale di collegamento con gli approdi e svincoli	massima	9	12
- tunnel di collegamento tra svincolo autostradale ed approdi	massima	19,550	24
TOTALE		28,650	
TOTALE INTERVENTI INFRASTRUTTURE VIARIE		162,650	

TOTALE GENERALE **250 miliardi**

ART. 4 (Ulteriori finanziamenti occorrenti)

Il programma di cui all'art. 2 potrà subire variazioni su proposta dei vari soggetti e l'esame delle proposte di eventuale estensione del programma sarà valutato dal Comitato di Coordinamento.

In vista della esigenza di pervenire comunque alla realizzazione dell'intero programma di cui all'articolo 2, i soggetti si impegnano a promuovere ogni possibile iniziativa per reperire gli ulteriori finanziamenti occorrenti.

A tal fine si affida l'incarico al Comitato di coordinamento istituito ai sensi del successivo articolo 5, di valutare quali fra gli interventi programmati, ma non finanziati, presentino i requisiti della integrativita ed aggiuntività che

giustifichino la richiesta di intervento finanziario ai sensi della legge n. 64/86 ed il loro inserimento nei relativi piani annuali di attuazione.

Il Comitato dovrà altresì valutare quali degli interventi abbiano i requisiti per giustificare la presentazione di proposte di finanziamento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i Problemi delle Aree Urbane ai sensi della Legge 122/1989.

Dovrà essere altresì specificato se e in quale misura occorrerà promuovere interventi con lo strumento della Legge Finanziaria che sarà predisposta per il 1991 ed anni successivi.

ART. 5 (Attuazione dell'Accordo)

L'attuazione dell'Accordo, implica lo svolgimento - da parte dei soggetti e degli organi pubblici stipulanti - di azioni coordinate, integrate e complementari, relative agli interventi indicati negli artt. 2 e 3.

In relazione a tali interventi i sottoscritti si impegnano a:

- coordinare le rispettive attività mediante l'istituzione di un Comitato di coordinamento meglio specificato nel seguente Art.6
- collaborare lealmente e pienamente nello svolgimento delle attività comportanti la compresenza e l'intervento di più di uno di essi;
- adempiere integralmente ai compiti a ciascuno affidati nel presente Accordo;
- rispettare le modalità operative fissate nel presente Accordo e indicate nel successivo Art.6.

ART. 6 (Modalità Operative)

E' costituito un Comitato di coordinamento che è composto da un rappresentante per ciascuno dei soggetti firmatari con i seguenti compiti:

- esercitare le funzioni di cui all'art. 4 del presente accordo;
- formulare proposte organiche ai soggetti interessati in relazione alle funzioni di cui ai punti precedenti;
- vigilare sull'esatto adempimento degli impegni assunti dai soggetti firmatari, verificando altresì la rispondenza delle erogazioni rispetto alle previsioni di spesa indicate nel programma Generale di fattibilità delle opere già messe a punto dal Comitato.

ART. 7 (Individuazione degli operatori responsabili della gestione delle opere realizzate)

I soggetti destinatari di responsabilità progettuali unitarie assumeranno le iniziative necessarie per l'acquisizione degli atti autorizzativi e per assicurare la realizzazione delle opere.

Per quanto attiene al Sistema VTS di cui all'art. 3 la realizzazione e la gestione dei servizi di assistenza alla navigazione sarà affidata al Ministero della Marina Mercantile.

ART.8 (Strutture e misure di coordinamento per l'attuazione dell'Accordo)

In armonia con il disposto dell'art.7 comma quarto, della legge 1° marzo 1986, n.64, e in conformità a quanto prescritto dalla legge 160/89, il Comitato di coordinamento di cui all'art.6 del presente Atto costituisce la struttura

organizzativa incaricata di coordinare e vigilare sulla esecuzione dell'Accordo.

Il Comitato ha sede presso gli Uffici del Ministero dei Trasporti.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Comitato può adottare tutte le misure organizzative e le determinazioni operative idonee ad uniformare le condotte, dei soggetti partecipanti all'Accordo, agli obblighi in esso assunti.

ART.9 (Inadempimenti, inviti ad adempiere, procedura surrogatoria e di revoca dei finanziamenti)

Sono deferite al Comitato di coordinamento tutte le questioni che insorgono nell'attuazione dell'Accordo.

Il Comitato accerta se la questione sottopostagli riguardi inadempienze o ritardi nell'adempimento degli impegni assunti, da uno o più partecipanti, in funzione dell'esecuzione del presente Accordo o dipenda dal sopravvenire di circostanze obiettive.

Nel caso di mancato o ritardato adempimento addebitabile ad una parte, il Comitato invita la medesima ad adempiere entro un tempo prefissato. Ove occorra il Comitato può specificare le modalità dell'attività di cui è chiesto il compimento.

In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle modalità operative prescritte, il Comitato dà inizio alla procedura surrogatoria inviando gli atti, con una motivata relazione, al Ministro dei Trasporti il quale provvede, ove lo ritenga necessario, a promuovere, di concerto con il Ministro della Marina Mercantile e con quello per i Problemi delle Aree Urbane, la revoca parziale o totale del finanziamento ai sensi dell'art.7, comma quarto, della legge n.64/86.

ART. 10 (Sopravvenienze, modificazione, decadenza dell'Accordo)

Nel caso in cui il Comitato di coordinamento accerti che la questione insorta dipende dal sopravvenire di circostanze obiettive o comunque estranee alla responsabilità dei partecipanti, che rendono del tutto o in parte impossibile od inopportuna l'attuazione di uno dei progetti definiti nel presente Accordo, valuta innanzitutto l'adottabilità di modificazioni od integrazioni al progetto stesso.

Ove sia individuata la possibilità di modificazioni ed integrazioni, il Comitato le sottopone ai soggetti firmatari ed ottenutone l'assenso promuove la procedura di modifica di cui al successivo art. 12 chiedendo al Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro della Marina Mercantile e con quello per i Problemi delle Aree Urbane di proporre al Consiglio dei Ministri la relativa deliberazione.

Nel caso in cui il Comitato non giunga a definire le modificazioni ed integrazioni idonee a rendere comunque realizzabile il progetto rimette gli atti al Ministro dei Trasporti dandone comunicazione al Ministro della Marina Mercantile ed a quello per i Problemi delle Aree Urbane.

Il Ministro, nell'ipotesi di cui al comma precedente, e nel caso in cui rilevi che il progetto modificato non corrisponda a quanto previsto dalla legge istitutiva dell'Accordo, decide di concerto con il Ministro della Marina Mercantile e con quello per i Problemi delle Aree Urbane, se proporre al Consiglio dei Ministri di deliberare la decadenza dell'Accordo e se promuovere la revoca totale o parziale dei finanziamenti.

ART.11 (Controversie patrimoniali ed arbitrato.)

Tutte le controversie che insorgano in ordine all'esecuzione di obbligazioni assunte in virtù del presente accordo o comunque da esso derivanti, sono sottoposte al Comitato di coordinamento di cui al precedente art. 6.

In caso di mancata composizione la controversia è definita, ai sensi dell'art. 806 e seguenti del codice di procedura civile, da un collegio arbitrale.

Il collegio è composto da tre membri designati, uno con funzione di presidente, dal Presidente del Consiglio di Stato, uno dall'Avvocato Generale dello Stato ed uno dal Presidente della Corte dei Conti.

Il collegio arbitrale giudica secondo diritto e con applicazione del codice di rito. Il lodo è reso entro novanta giorni.

Ove il lodo accerti l'inadempimento di una obbligazione, il Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro della Marina Mercantile e con quello per i Problemi delle Aree Urbane, può promuovere la revoca del finanziamento ai sensi dell'art. 7, comma quarto, della Legge n. 64/86.

ART.12 (Durata e modificazioni dell'accordo)

L'accordo ha durata sino alla realizzazione di tutte le opere e di tutti gli interventi previsti dal presente Accordo che può essere modificato per concorde volontà dei partecipanti con la procedura di cui all'Art. 7 della Legge 1° Marzo 1986 n. 64.

ART. 13 (Entrata in vigore)

Il presente accordo vincola i partecipanti dalla data di sottoscrizione e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
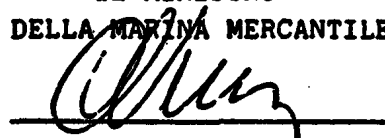
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
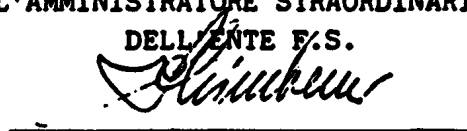
IL MINISTRO PER
I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
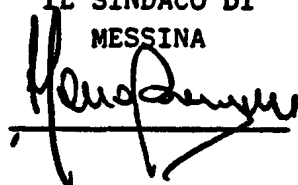
IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
DELL'ENTE F.S.
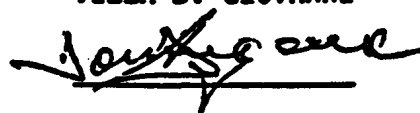
IL SINDACO DI
MESSINA

IL SINDACO DI
REGGIO CALABRIA

IL SINDACO DI
VILLA S. GIOVANNI

Allegato 1

PROGRAMMA GENERALE DI INTERVENTI

A) Le misure riorganizzative

B) Interventi sulle infrastrutture portuali

C) Interventi sulle infrastrutture viarie e di parcheggio

INDICE

1 - PREMESSA

L'articolo 13 comma 15 della legge 11.3.1988, n. 67, prevede che "per la realizzazione di nuovi approdi e delle infrastrutture necessarie di collegamento per la razionalizzazione del traghettamento sullo Stretto di Messina e per l'organizzazione di un sistema integrato di trasporti e di servizi è autorizzata la spesa di L. 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 ".

L'art. 1, punto 5 del decreto legge n. 77 del 4.3.1989 convertito con la legge n. 160 del 5.5.1989 prevede che "per il rapido raggiungimento delle finalità di cui all'autorizzazione di spesa indicata all'art. 13, comma 15, della legge 11.3.1988 n. 67, il Ministro dei Trasporti, di concerto con i Ministri della Marina Mercantile e per i problemi delle aree urbane, promuove, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un Accordo di Programma con le modalità di cui all'art. 7 della legge 1° marzo 1986, n.64 , fra i Comuni di Messina, di Reggio Calabria e di Villa S. Giovanni e l'Ente FS ("omissis").

2 - OBIETTIVI GENERALI

Il problema dell'attraversamento dello Stretto di Messina ha rilevanza nazionale perché la celerità e fluidità del traghettamento rappresentano un obiettivo fondamentale per rendere meno onerosa la strozzatura oggi esistente per il superamento del tratto di mare.

Per effetto delle difficoltà del traghettamento, specie dei veicoli e dei conseguenti prolungati tempi di attesa, le tre città interessate e le relative aree urbane risultano oggi

fortemente penalizzate sia sotto il profilo dell'impatto ambientale, soprattutto per quanto riguarda l'inquinamento acustico e atmosferico, sia sotto il profilo dell'ordinato svolgimento delle attività economiche e produttive che caratterizzano il tessuto urbano.

Pertanto gli obiettivi del Programma di interventi risultano essere quelli di:

- liberare, nel miglior grado possibile, il tessuto urbano delle tre città dagli inconvenienti sopra rilevati, assicurando il diretto accesso agli approdi, dalla rete di grande comunicazione di affluenza e defluenza;
- realizzare un sistema integrato di offerta di servizi che sia strutturalmente adeguato in termini quantitativi e qualitativi alla domanda attuale e alla sua prevedibile evoluzione al fine di assicurare la protezione degli interessi degli operatori economici utenti dei servizi di traghettamento;
- potenziare la sicurezza della navigazione nello Stretto di Messina, anche al fine di rendere più fluido l'andamento del traffico mediante un sistema di controllo VTS (Vessel Traffic Service) da implementare per porre sotto controllo anche la domanda di servizi e per realizzare l'appuntamento treno-nave e automezzo-nave.

Nel quadro degli interventi da realizzare non devono crearsi discriminazioni, sotto il profilo della qualità dei servizi offerti e dei costi (tempo di attraversamento, tempi di affluenza e defluenza dagli approdi ecc.), fra gli operatori privati e l'operatore pubblico (Ente FS) presenti nello Stretto di Messina.

Al perseguimento degli anzidetti obiettivi generali va reso coerente l'istituto della concessione per gli approdi.

3 - OBIETTIVI SPECIFICI

Il programma generale degli interventi che è stato predisposto sulla base delle indicazioni fornite dai Comuni interessati e dall'Ente FS, individua:

- le misure organizzative e di controllo da realizzare;
- le infrastrutture portuali da razionalizzare sia attraverso interventi di potenziamento che di più intensa utilizzazione;
- gli interventi nelle reti viarie e nelle infrastrutture di parcheggio che appaiono strettamente connessi al sistema integrato anzidetto e sulla base degli obiettivi più generali prima indicati.

Gli interventi del Programma riguardano sia il lungo che il medio periodo, e specificano il livello di progettualità esistente anche per valutare gli interventi per la realizzazione di eventuali, occorrenti studi di fattibilità, soprattutto per le soluzioni di lungo periodo.

Nell'ambito del programma complessivo anzidetto, sono state individuate le opere e gli interventi da realizzare sulla base dei fondi disponibili e che dovranno costituire materia dell'Accordo di Programma da stipulare ai sensi del quadro normativo esistente.

I - MISURE DI RIORGANIZZAZIONE

Gli interventi del programma tendono al miglioramento della qualità dei servizi, alla minimizzazione degli effetti di inquinamento ambientale ed alla realizzazione di condizioni di massima sicurezza per la navigazione nello Stretto.

Per conseguire tali obiettivi il Programma individua sia le misure per la riorganizzazione dei servizi di traghettamento, sia gli interventi nelle infrastrutture portuali, viarie e di sosta.

Le misure di riorganizzazione sono finalizzate alla razionalizzazione dei servizi di traghettamento, attraverso l'uso comune degli approdi da parte dell'operatore pubblico e di quelli privati ed il coordinamento dei programmi di esercizio e dei livelli tariffari; ciò consentirà l'ottimale utilizzazione delle risorse impegnate e la produzione dei servizi al migliore livello di qualità.

Inoltre per ottimizzare il traffico marittimo nello Stretto in condizioni di sicurezza si rende necessario realizzare il Sistema VTS che consente sia l'assistenza a terra della navigazione nello Stretto di Messina (Sistema VTS) sia per il controllo dei traffici di afflusso e deflusso terrestri.

I - 1 - INTERVENTI TECNOLOGICI

I- 1.1.- Il VTS

Si tratta in primo luogo di istallare un sistema VTS (Vessel Traffic Service) adottato in linea tecnica dal Ministero della Marina Mercantile per la sicurezza della navigazione e l'assistenza al traffico marittimo nello Stretto.

Gli interventi per l'attuazione del sistema VTS sono così articolati:

- realizzazione delle opere civili e delle infrastrutture;
- sviluppo del software per i sottosistemi: radar, identificazione, radiolocalizzazione, meteo-oceanografico e di previsione;

- realizzazione degli impianti di assistenza alla navigazione nei tre capisaldi fondamentali di rilevazione:
  Punta Pezzo, Torre Faro e Punta S. Ranieri.
- realizzazione di un centro operativo di controllo del traffico presso la Capitaneria di Porto di Messina.

La gestione del VTS verrà affidata al Ministero della Marina Mercantile che opererà tramite la Capitaneria di Porto di Messina.

I- 1.2 -Il controllo del traffico terrestre e marittimo.

Tali interventi consistono nella installazione di impianti e di tecnologie telematiche per il controllo del traffico terrestre sulle reti di accesso ai terminali marittimi di Villa S. Giovanni, Messina e Reggio Calabria per realizzare la coincidenza programmata tra i veicoli terrestri stradali e ferroviari ed i vettori marittimi.

La regolarizzazione del traffico terrestre in arrivo ai servizi di traghettamento sarà realizzata, in stretto collegamento con il sistema VTS, attraverso un duplice intervento:

- il primo consiste nel soddisfare il bisogno di informazione per l'utente realizzando una rete di centri di informazione dotati di tecnologie computerizzate e collegate in rete lungo i principali itinerari viari di accesso agli approdi.
  Tali centri costituiscono una estensione della rete di servizi di informazione che la Società Autostrade sta attuando nelle aree di servizio al fine di rendere disponibili informazioni sulle condizioni sulla viabilità, sul traffico della rete autostradale e sulle condizioni meteorologiche;

- il secondo consiste nel dotare gli itinerari degli impianti di semaforizzazione e controllo computerizzato del traffico lungo gli itinerari diretti agli approdi in modo da realizzare le condizioni ottimali di deflusso delle correnti veicolari.

I- 1.3 - <u>Regolazione automatica del traffico di affluenza e defluenza agli approdi</u>

La regolazione automatica del traffico sugli itinerari di collegamento tra rete autostradale ed approdi sullo Stretto verrà realizzata mediante una rete di impianti semaforici direttamente collegati ai centri di informazione per l'utente localizzati nelle aree di servizio lungo i principali itinerari diretti agli approdi.

Secondo tale sistema si potrà realizzare una regolazione ottimale del traffico, sia attraverso il controllo attivo di flussi sugli itinerari, sia mediante l'informazione in tempo reale per le diverse categorie di utenti (automobilisti, e camionisti) che disporranno di tutte le informazioni sulle condizioni di traffico sulla rete, sulle code agli approdi e sui tempi di attraversamento previsti nell'arco delle 24 ore.

Il sistema di controllo semaforico consentirà inoltre di regolare il traffico sulle intersezioni presenti sull'itinerario Giostra, realizzando condizioni preferenziali in funzione delle ore di punta per il traffico di attraversamento.

Parallelamente sugli approdi di Villa S. Giovanni la semaforizzazione dell'itinerario consentirà un miglioramento del deflusso del traffico in condizioni di sicurezza nel tunnel di accesso agli approdi, evitando possibili code di stazionamento dei veicoli nel tratto di viabilità in galleria.

I-2-1 - MISURE ORGANIZZATIVE

Sulla base dell'aumento di potenzialità che scaturirà dalla istallazione del VTS occorre realizzare una radicale riorganizzazione della offerta di servizi di traghettamento delle persone, del materiale ferroviario e dei mezzi gommati.

Le misure da adottare avranno riguardo alla esigenza di assicurare il massimo di produttività tecnica dei fattori di produzione (efficienza) e di produttività economica nella loro utilizzazione (efficacia) al fine di contenere il costo per unità di traffico prodotta e di migliorare la qualità dei servizi offerti.

Esse inoltre dovranno assicurare la massima integrazione del sistema in connessione alle esigenze di prosecuzione del trasporto marittimo sia nella mobilità terrestre che aerea tenendo conto delle sostanziali esigenze del sistema complessivo dei trasporti nel Paese per soddisfare al meglio la domanda di mobilità.

Si rende infine necessario procedere all'effettuazione di uno studio di fattibilità per l'assetto del sistema dei trasporti nell'area metropolitana dello Stretto comprensivo sia delle eventuali nuove localizzazioni portuali sulla costa sicula tra zona Falcata e Tremestieri e sulla costa calabra in località Acciarello nonchè dell'assetto del sistema urbano della città di Reggio Calabria.

I - 2.2 - Uso comune degli approdi per navi bidirezionali

Si tratta di riorganizzare i servizi pubblici e privati nei terminali marittimi di Villa S. Giovanni e Messina (Rada S. Francesco) utilizzando gli approdi attualmente in

concessione ai vettori privati previe idonee intese tra le parti già in fase di approfondimento.

L'assetto funzionale dei servizi che si intende realizzare si basa sulla disponibilità di 5 (cinque) approdi a Messina (senza prevedere alcuna modifica delle capacità attuali) e di 5 (cinque) approdi a Villa S. Giovanni (incrementando la attuale capacità con la realizzazione di nuovi approdi).

Tale assetto degli approdi consente una migliore utilizzazione sia delle capacità disponibili sia della flotta dei traghetti privati sia delle F.S..

Sulla base delle simulazioni elaborate la capacità degli approdi, distribuita in modo simmetrico sulle due sponde, appare sufficiente per soddisfare l'attuale domanda di servizi con ampi margini di capacità anche in funzione del suo prevedibile aumento.

Ciò come conseguenza delle misure di riorganizzazione e dei servizi F.S. che consentiranno, a parità dei fattori, di migliorare la produttività tecnica ed economica dei servizi.

Infatti l'uso comune degli approdi per i servizi F.S. e per quelli privati consentirà di razionalizzare le funzioni di carico e scarico e di ridurre i tempi di traghettamento anche come conseguenza della diminuzione della lunghezza delle rotte.

Gli effetti di razionalizzazione di servizi per le F.S. sono stati stimati in un incremento di produttività di circa il 30% che potranno consentire un proporzionale abbassamento dei costi di gestione, e senza che detti interventi comportino riduzioni degli attuali livelli occupazionali, produttivi e di efficienza dei servizi privati già esistenti.

I-2.3 - Nuovi servizi

Gli interventi di adeguamento infrastrutturale del Porto di Reggio Calabria dovranno essere orientati sia in connessione alla realizzazione dell'approdo per aliscafi di grande capacità sia per consentire l'offerta di servizi ulteriori per containers e trainers.

Inoltre la realizzazione di un nuovo approdo in prossimità dell'aeroporto consentirà di istituire nuovi servizi veloci tra Messina ed aeroporto dello Stretto ubicato a Reggio Calabria.

Il dimensionamento dei nuovi servizi sarà effettuato sulla base della domanda prevista e terrà conto delle scelte tecnologiche relative alla acquisizione dei traghetti ed aliscafi, facendosi carico di privilegiare nella acquisizione e manutenzione del naviglio impegnato e da impegnare per la navigazione nello Stretto di Messina, la cantieristica locale al fine di mantenere ed incentivare il livello occupazionale.

I- 2.4 - Servizi terminali

La riorganizzazione dei servizi sui terminali sarà attuata in funzione degli interventi infrastrutturali e di razionalizzazione che avranno come obiettivo il miglioramento dell'accessibilità per i flussi di persone in arrivo e partenza agli approdi.

Più in particolare, per quanto riguarda le persone va assicurato il rapido smistamento con la creazione di servizi ferroviari e/o su gomma mirati a garantire il raggiungimento della prevedibile destinazione finale attraverso la necessaria concertazione tra Ente FS e le Aziende di servizio pubblico locale.

II INTERVENTI FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI

Sul terminale di Messina si prevedono i seguenti interventi:

- Resezione del Molo F.S. Norimberga;
- Trasformazione dell'approdo bidirezionale in invasatura per navi ferroviarie.

Sul terminale di Reggio Calabria si prevedono i seguenti interventi:

- approdi aliscafi per i servizi aeroportuali

  Tale intervento è funzionale allo sviluppo del traffico aeroportuale generato dall'area dello Stretto ed all'integrazione degli spostamenti nelle aree urbane di servizio a Reggio Calabria e Villa S. Giovanni.

  Si tratta di realizzare una darsena per aliscafi con caratteristiche tecniche e funzionali adeguate alla domanda di mobilità da e per l'aeroporto.

- approdo per aliscafi di grande capacità

  L'intervento è funzionale sia allo sviluppo di traffico pendolare tra le aree urbane di Reggio Calabria e Messina e sia al ruolo di polo turistico della città di Reggio Calabria. Si tratta di adeguare la banchina per renderla idonea all'attracco di aliscafi di grande capacità.

- ristrutturazione Porto di Reggio Calabria

  Tale intervento di ristrutturazione risponde alle esigenze di recuperare le attività portuali con adeguate opere che lo rendano idoneo per i collegamenti sia per il traffico passeggeri con le isole Eolie, Taormina, Malta e sia per il trasporto di containers e trailers.

Sul terminale di Villa S. Giovanni si prevedono i seguenti interventi:

- approdi per navi bidirezionali

  L'intervento consiste nel realizzare nuovi approdi per il traghettamento di navi bidirezionali per il trasporto di mezzi gommati da realizzarsi in adiacenza a quelli attuali delle Società private mediante la costruzione di una banchina di attracco.

- approdi per traghettamento ferroviario

  Si tratta di realizzare due nuovi approdi per il traghettamento dei treni ed il molo foraneo di protezione per gli approdi.

  Tale intervento è previsto nel piano di ristrutturazione, risanamento e sviluppo dell'Ente F.S.

- opere di ampliamento della banchina di levante

  L'intervento consiste nella realizzazione di corsie viarie per l'imbarco e lo sbarco di mezzi gommati.

- molo di protezione approdi

  Tale intervento, che consiste nell'allungamento del molo del porticciolo, si rende necessario per garantire la protezione degli approdi e della costa immediatamente a nord che, con la nuova sistemazione delle banchine, possono essere in numero superiore a quelli in atto esistenti.

III INTERVENTI FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE E PARCHEGGI

III-1 Interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture viarie

Sul terminale di Messina si prevedono i seguenti interventi:

- Svincolo autostradale Giostra

  Tale intervento consentirà la prima uscita verso la città per i flussi di traffico con provenienza da Palermo diretti per l'imbarco ai traghetti situati alla foce della fiumara Giostra.

  Inoltre collegherà al collettore autostradale una consistente fascia dell'area urbana di espansione a Nord. L'ipotesi di intervento prevede quattro rampe per gli ingressi e le uscite dalla città ed il collegamento tra il tratto esistente del collettore autostradale e quello da costruire.

- Collettore autostradale Nord da svincolo Giostra a Annunziata

  Tale intervento consente di collegare i due previsti svincoli di Giostra ed Annunziata alleggerendo il traffico urbano dei flussi provenienti dalla zona Nord della città (di espansione urbanistica) e diretti verso Catania, Palermo, gli approdi per il traghettamento.

  L'intervento è funzionale per la separazione dei flussi di traffico diretti ai servizi traghettamento da quelli di collegamento urbano.

- Svincolo autostradale Annunziata

Tale intervento consente la piena utilizzazione funzionale del collettore autostradale Nord in quanto permette l'accessibilità alle zone urbane di espansione dell'area Nord.

E' funzionale quindi ad una migliore accessibilità agli approdi attraverso la direttrice Giostra per i flussi di traffico sia urbani che di provenienza dall'autostrada Messina Palermo.

- Collettore autostradale tratto Annunziata-Fiumara Guardia

L'intervento che completa la realizzazione dell'asse stradale a monte di Messina si rende necessario per servire la zona Nord della città, densamente abitata, nella cui area sono localizzati i grandi servizi quali Università ed Ospedali.

Tale infrastruttura permetterà veloci collegamenti in tutte le direzioni (Palermo, Catania, città, traghetti) ed alleggerirà, al contempo, il carico veicolare sulla strada litoranea di sezione inadeguata, spesso in situazione di collasso.

Questa opera comprende il completamento dello svincolo Annunziata tramite la costruzione di una rampa di uscita dalla città ed una di ingresso.

- Svincolo autostradale di Fiumara Guardia

Tale intervento permette di saldare il collettore autostradale in progetto con quello, già in fase di ultimazione, a Nord della città costituito dalla nuova Panoramica a quattro corsie.

- Collettore autostradale costiero

Tale intervento consentirà il collegamento dal porto e dalla stazione marittima con le linee di grande viabilità in direzione Palermo-Catania e permetterà di liberare il centro urbano dal transito dei flussi di traffico diretti ai traghetti ed alle autostrade.

Il collettore autostradale costiero verrà raccordato allo svincolo Tremestieri dall'attuale tangenziale autostradale mediante due rampe.

- Svincoli autostradali del collettore costiero

  Tali svincoli permetteranno di regolare la distribuzione e lo scambio dei flussi di traffico tra il collettore autostradale e la viabilità urbana.

  Gli svincoli previsti sono quattro e localizzati in corrispondenza degli assi viari S. Filippo Valle, Garri Valle, Camaro Valle, Porto.

  I citati svincoli saranno realizzati tramite allargamenti della sezione stradale del collettore, all'interno dei quali si localizzeranno parcheggi a raso o, ove possibile, multipiano, che assumerà così la forma di una rotatoria allungata.

Sul terminale di Reggio Calabria si prevedono i seguenti interventi:

- Viabilità di collegamento tra aerostazione ed approdi aliscafi

  Tale intervento è funzionale alla integrazione dei servizi aeroportuali e marittimi in modo di minimizzare i tempi di trasferimento tra vettore marittimo ed aereo. Si tratta di realizzare una strada specializzata tra gli approdi aliscafi e aeroporto a servizio degli interpista che verranno messi in esercizio per gli utenti provenienti o destinati all'aerostazione.

- Opere di adeguamento del sedime aeroportuale

  Tale intervento è funzionale allo sviluppo del traffico aeroportuale generato dall'area dello Stretto ed alla sicurezza dello scalo in quanto depenalizza la testata n.33 della pista aeroportuale e consente di sfruttare l'intera lunghezza di

quest'ultima permettendo l'atterraggio anche ad aerei di grande capacità.

Sul terminale di Villa S. Giovanni si prevedono i seguenti interventi:

- razionalizzazione della viabilità

  Tale intervento, che consiste nella eliminazione cancello FS nella banchina di levante, nella installazione di impianti semaforici, nella eliminazione della biglietteria privati sulle corsie di imbarco, nel potenziamento della biglietteria sul piazzale ANAS, è finalizzato alla razionalizzazione dell'attuale servizio di traghettamento.

- Potenziamento dell'asta di raccordo autostradale di collegamento con gli approdi e realizzazione dei relativi svincoli con la viabilità urbana

  L'intervento consiste nel realizzare una corsia aggiuntiva sull'asta viaria di raccordo tra l'autostrada Salerno-Reggio Calabria ed il piazzale di sosta F.S..

- Tunnel di collegamento tra svincolo autostradale ed approdi

  Si tratta di realizzare un tunnel che permetta l'immissione dei flussi di traffico destinati all'imbarco direttamente alle banchine portuali, sottopassando il piazzale ANAS, il piazzale stazione F.S. e l'attuale sottopasso ferroviario di via Garibaldi.

- Ricostruzione degli edifici della Capitaneria di Porto.

  Si tratta di demolire l'edificio della Capitaneria di porto per consentire l'allargamento delle banchine e di ricostruirla.

III-2 Interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture di parcheggio Sul terminale di Messina si prevedono i seguenti interventi:

- Parcheggi all'interno degli svincoli del collettore autostradale costiero.

  Tali interventi per la realizzazione di parcheggi a raso o, ove possibile, multipiano sono previsti all'interno dei seguenti svincoli del collettore autostradale costiero:
  - svincolo di S. Filippo Valle - superf. parcheggio = 27.000 mq
  - svincolo di Garri Valli - superficie parcheggio= 24.300 mq
  - svincolo di Camaro Valle - superficie parcheggio= 27.500 mq

Sul terminale di Reggio Calabria si prevedono i seguenti interventi:

- Parcheggio multipiano nell'area portuale

  l'intervento è funzionale all'interscambio tra i flussi stradali e i servizi di traghettamento.

  Tale opera sarà realizzata nell'area attualmente occupata dalla Capitaneria di Porto la quale sarà spostata in sito attiguo.

Sul terminale di Villa S. Giovanni sono previsti i seguenti interventi:

- Sistema di parcheggi a servizio degli approdi

  Si tratta di un intervento articolato che prevede: la realizzazione di aree di sosta attrezzate (individuate nel P.R.G. di Villa S. Giovanni come Va 4, Va 17, Va 14);

- Area di sosta attrezzata presso lo svincolo autostradale

  Si tratta di realizzare un piazzale di sosta attrezzato, a servizio del traffico viario di traghettamento, localizzato a monte di Villa S. Giovanni in prossimità dello svincolo Sud autostradale.

PROGRAMMA GENERALE DEGLI INTERVENTI

Tipologia intervento	stadio progettazione	costi (miliardi)	tempi realizzazione (mesi)
1) MISURE DI RIORGANIZZAZIONE			
- Tecnologie sistema VTS	massima	22	36
- Tecnologie informatiche.	"	4	12
- Studio fattibilità per assetto sistema trasporti area metropolitana dello Stretto	fattibilità	5	
TOTALE MISURE RIORGANIZZAZIONE		31	
2) INTERVENTI INFRASTRUTTURE PORTUALI			
Comune: MESSINA			
- Resezione del Molo Norimberga	esecutivo	13	24
- Trasformazione approdo per bidirezionali in ferroviario	preliminare	14	24
TOTALE		27	
Comune: REGGIO CALABRIA			
- Approdi aliscafi per servizi aeroportuali	preliminare	18	6
- Approdo per aliscafi di grande capacità	preliminare	1	12
- Ristrutturazione per traffico containers e trailers	preliminare	14	36
TOTALE		33	
Comune: VILLA S.GIOVANNI			
- Approdi per navi bidirezionali	massima	3	12
- Approdi per traghettamento ferroviario	massima	100	36
- Molo di protezione approdi	massima	8	18
- Opere di ampliamento banchina leva	massima	4,35	6
TOTALE		115,35	
TOTALE INTERVENTI INFRASTRUTTURE PORTUALI		175,35	
3a) INTERVENTI INFRASTRUTTURE VIARIE			
Comune: MESSINA			
- svincolo autostradale Giostra	massima	52,315	24
- collettore autostradale Nord da svincolo Giostra ad Annunziata	massima	50,400	36
- svincolo autostradale Annunziata	massima	36,150	36
- collettore autostradale tratto Annunziata Fiumara Guardia	massima	147,170	36
- svincolo autostradale Fiumara Guardia	massima	32,120	36
- collettore autostradale costiero	massima	84,000	36
- svincoli autostradali collettore costiero.	massima	40,275	36
- studi di fattibilità - progettazione e realizzazione nuovo approdo a Sud di Messina	---	23	-
TOTALE		465,430	

Comune: REGGIO CALABRIA

- Viabilità collegamento tra aerostazione e approdi aliscafi	massima da approvare	2	12
- opere di adeguamento sedime aeroportuale	approvata in linea tecnica	15	12
TOTALE		17	

Comune: VILLA S.GIOVANNI

- razionalizzazione della viabilità	massima	0,1	3
- Potenziamento asta di raccordo autostradale di collegamento con gli approdi e svincoli	massima	8,8	12
- tunnel di collegamento tra svincolo autostradale ed approdi	massima	19,5	24
- ricostruzione edifici Capitaneria di Porto	massima	1	8
- studi di fattibilità - progettazione e realizzazione nuovo approdo a Sud di Villa S. Giovanni		20	
TOTALE		49,4	
TOTALE INTERVENTI INFRASTRUTTURE VIARIE		531,830	

3b) INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI PARCHEGGIO

Comune: MESSINA

- Parcheggi all'interno degli svincoli del collettore autostradale costiero	massima	65 436
TOTALE		65,436

Comune: REGGIO CALABRIA

- Parcheggio multipiano nell'area portuale	idea progetto	5
TOTALE		5

Comune: VILLA S.GIOVANNI

- Sistema di parcheggi a servizio degli approdi	massima	10
- Area di sosta attrezzata altezza svincolo autostradale	massima	30
TOTALE		40
TOTALE INTERVENTI INFRASTRUTTURE PARCHEGGI		110,436
TOTALE COMPLESSIVO		848,616

90A1255

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 marzo 1990.

Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni a statuto ordinario in materia di orario dei distributori di carburanti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

Visti il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303;

Visti l'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269;

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382, recante norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione;

Visto l'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale è stato delegato alle regioni a statuto ordinario l'esercizio delle funzioni amministrative relative ai distributori di carburanti;

Visto il Piano energetico nazionale, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 10 agosto 1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 1989, recante nuove direttive alle regioni a statuto ordinario in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione;

Considerate le particolari difficoltà determinatesi nel rifornimento e nell'approvvigionamento dei carburanti per uso di autotrazione;

Ritenuta la necessità di adottare una specifica disciplina dell'orario di apertura dei distributori di carburante per uso di autotrazione nei giorni 17 e 18 marzo 1990;

In conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 16 marzo 1990;

Decreta:

Art. 1.

1. In deroga all'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 settembre 1989, di cui alle premesse, gli impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione possono svolgere servizio continuativo e ininterrotto dalle ore 0 del giorno 17 marzo 1990 alle ore 24 del giorno 18 marzo 1990.

Roma, addì 16 marzo 1990

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali
MACCANICO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il R.D.L. n. 1741/1933 reca: «Disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli olii minerali e dei carburanti».

— Il R.D. n. 1303/1934 reca: «Regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli olii minerali e dei carburanti».

— Il testo dell'art. 16 del D.L. n. 745/1970, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1034/1970, è il seguente:

«Art. 16. — L'attività inerente alla installazione ed all'esercizio degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione, eccettuati quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche, costituisce pubblico servizio ed è soggetta a concessione. Resta immutata la disciplina relativa ai depositi di distribuzione dei carburanti agevolati secondo le leggi vigenti.

La concessione sostituisce la licenza di cui al R.D.L. 16 dicembre 1926, n. 2174, e viene rilasciata dal prefetto competente per territorio e, per la Valle d'Aosta, dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere delle amministrazioni pubbliche interessate, o, per gli impianti da installare sulle autostrade, dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., sentito il Ministro per le finanze.

La concessione può essere accordata solo a soggetti aventi la sperimentata ovvero comprovabile capacità tecnico-organizzativa ed economica necessaria a garantire la continuità e la regolarità nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione dei carburanti, ha durata di diciotto anni e può essere rinnovata.

L'installazione o l'esercizio di impianti in mancanza di concessione sono puniti con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 100.000 a 1.000.000.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sulla base degli indirizzi fissati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica per una razionale programmazione degli investimenti nel settore su tutto il territorio nazionale e sentito il parere delle Regioni e di una commissione consultiva da istituire presso lo stesso Ministero, determina annnualmente per ciascuna provincia i criteri obiettivi per il rilascio ed il numero massimo delle nuove concessioni che possono essere rilasciate nel corso dell'anno successivo.

L'esercizio degli impianti esistenti e funzionanti o regolarmente autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto avrà termine, salvo nuova concessione, allo scadere di dodici mesi da tale data ovvero del periodo, se più lungo, fissato nel provvedimento originario o, in mancanza, di quello di diciotto anni dalla data di rilascio del provvedimento stesso.

La concessione è soggetta al pagamento delle tasse sulle concessioni governative di cui al n. 134 della tabella *A* allegata al D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121.

I titolari delle concessioni previste dal presente articolo possono affidare a terzi la gestione degli impianti di distribuzione di carburanti, con contratti aventi ad oggetto la cessione gratuita dell'uso degli apparecchi di distribuzione e delle attrezzature sia fisse che mobili e di durata non inferiore agli anni nove, che si risolveranno in caso di mancato rinnovo della concessione. In detti contratti dovranno prevedersi il diritto del gestore a sospendere per ferie l'esercizio dell'attività per un periodo non superiore a due settimane consecutive ogni anno, il divieto per il gestore di cedere il contratto d'uso o di affidare a terzi la sua esecuzione, i casi in cui il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e le condizioni alle quali è consentita la continuazione del rapporto instaurato con il gestore o con i familiari del medesimo, in caso di suo decesso o interdizione.

Lo stesso contratto dovrà prevedere la continuità della gestione nel caso di cessione e la preferenza nella gestione del nuovo impianto nel caso di revoca nella gestione della concessione relativa all'impianto in precedenza gestito. La licenza di esercizio, prevista dall'art. 3 del D.L. 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni, deve essere intestata al titolare della gestione dell'impianto, al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Il titolare della concessione ed il titolare della gestione dell'impianto sono, agli effetti fiscali, solidamente responsabili per gli obblighi derivati dalla gestione dell'impianto stesso.

La concessione può essere trasferita a terzi solo unitamente alla proprietà del relativo impianto, previa autorizzazione dell'autorità che ha rilasciato la concessione stessa. Per la cessione delle concessioni da parte di chi sia proprietario di più impianti di distribuzione di carburanti, situati in province diverse, l'autorizzazione è accordata dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Ministro per le finanze.

I trasferimenti di impianti per la distribuzione dei carburanti da una località ad un'altra di una stessa provincia possono essere autorizzati dal prefetto, sentiti i pareri di cui al precedente comma secondo, fermo restando il numero degli erogatori.

In caso di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse, il concessionario sarà indennizzato per il solo valore residuo degli impianti, salvo che il concessionario medesimo non ottenga, su sua richiesta, che la concessione revocata sia sostituita con altra che l'amministrazione competente potrà rilasciare in aggiunta al numero massimo di concessioni fissato a norma del precedente comma quinto.

Le norme per l'esecuzione del presente articolo saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto col Ministro per le finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nelle località montane o delle piccole isole costituenti centro abitato sprovvisto di impianto di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione o in centri che distino più di quindici chilometri, misurati lungo le pubbliche vie, dal prossimo impianto concesso, può essere accordata la concessione al comune che ne faccia richiesta, giusta deliberazione del consiglio comunale approvata dagli organi di controllo, ove nessuno dei concessionari operanti in provincia chieda la concessione entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Con riferimento all'articolo sopra riportato, con sentenza n. 151/1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201/1972), la Corte costituzionale ha così statuito:

«Dichiara l'illegittimità costituzionale:

a) dei commi 2, 10, 11 dell'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, riguardante provvedimenti straordinari per la ripresa economica, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, nella parte in cui non attribuiscono alla Regione siciliana la competenza alla concessione di impianto e di esercizio dei distributori di carburante nell'ambito del territorio regionale, all'autorizzazione alla cessione di concessioni da parte di chi sia proprietario di più impianti situati in diverse province del territorio regionale ed all'autorizzazione ai trasferimenti di impianti da una località ad un'altra della stessa provincia;

b) del comma quinto dello stesso art. 16, nella parte in cui non prevede che la Regione siciliana deve essere sentita dal Comitato interministeriale per la programmazione economica per quanto riguarda l'interesse regionale prima di deliberare sugli indirizzi per i quali il comitato ha competenza, e nella parte in cui non prevede che la Regione possa dettare, con effetto limitato al suo territorio, criteri obiettivi per il rilascio ed il numero massimo delle nuove concessioni che possono essere accordate nel corso dell'anno successivo, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

c) del comma 13 del citato art. 16, nella parte in cui non prevede la competenza della Regione siciliana ad emanare norme esecutive della legge statale dirette a regolare il procedimento di cui alla disposizione stessa, con riguardo ai compiti della Regione e limitatamente al territorio regionale.

Dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 2 e 14 dello stesso art. 16, nella parte in cui rispettivamente si prevede la competenza del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato a rilasciare concessioni per impianti da installare sulle autostrade e si provvede per le località montane o delle piccole isole costituenti centri abitati sprovvisti di impianti di distribuzione automatica di carburanti; questione proposta in relazione agli articoli 14, lettera *b)*, e 20 dello statuto regionale siciliano».

— Il D.P.R. n. 1269/1971 reca: «Norme per l'esecuzione dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione».

— La legge n. 382/1975 reca: «Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione».

— Il testo dell'art. 52 del D.P.R. n. 616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) è il seguente:

«Art. 52 *(Attività commerciali)*. — Ferme restando le funzioni già di competenza delle regioni e dei comuni, e nel quadro degli indirizzi determinati dal Governo, è delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative relative:

a) ai distributori di carburante, alle rivendite di giornali e di riviste, ai pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande;

b) alla vigilanza sull'applicazione dei regolamenti comunali in materia di classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio e presentazione dei prodotti commercializzati;

c) all'attività dei comitati provinciali per i prezzi sulla base delle norme di riforma del sistema dei prezzi controllati e comunque dal 1° gennaio 1979.

Le regioni possono altresì svolgere in sede locale attività integrativa in tema di promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio nonché assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre del settore del commercio».

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 12 del D.P.C.M. 11 settembre 1989 (Nuove direttive alle regioni a statuto ordinario in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione) è il seguente:

«Art. 12 *(Orario e turnazioni)*. — 1. Per l'espletamento del pubblico servizio della distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione, avuto riguardo ai criteri stabiliti da ciascuna regione, l'orario minimo settimanale di apertura degli impianti stradali di distribuzione di carburanti deve essere di cinquantadue ore.

2. Rispetto al predetto tetto minimo la disciplina degli orari addizionali e il relativo margine per i gestori, sono rimessi agli accordi fra i concessionari e le organizzazioni dei gestori più rappresentative a livello nazionale.

3. In ogni caso dovrà essere garantito in maniera adeguata il pubblico servizio anche nei giorni festivi e nel periodo notturno. In tale quadro potrà essere considerata la possibilità di spostare il turno di riposo del sabato ad una giornata infrasettimanale.

4. Gli impianti situati sulle autostrade, nonché sui raccordi e sulle tangenziali e le attrezzature provviste di self-service pre-pagamento, svolgono servizio continuativo e ininterrotto».

90A1330

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 gennaio 1990.

Aumento del primo premio della prima categoria della lotteria Italia 1989.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale del 13 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 13 novembre 1989, con il quale vengono fissate le modalità tecniche relative alla effettuazione della lotteria Italia 1989;

Visto l'art. 7, secondo comma, del citato decreto interministeriale, con il quale il primo premio della prima categoria è stato fissato in L. 3.000.000.000;

Vista la delibera del 21 novembre 1989 con la quale il comitato generale per i giochi ha espresso parere favorevole all'aumento del primo premio della prima categoria a L. 4.000.000.000;

Decreta:

Art. 1.

Il primo premio della prima categoria della lotteria «Italia 1989» è fissato in L. 4.000.000.000.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1990

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei Conti, addì il 31 gennaio 1990
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 293

90A1260

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 febbraio 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa edile giuliese a r.l. - Lido di Giulianova», in Giulianova, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 2 agosto 1989 effettuata nei confronti della società «Cooperativa edile giuliese a r.l. - Lido di Giulianova», con sede in Giulianova (Teramo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società «Cooperativa edile giuliese a r.l. - Lido di Giulianova», con sede in Giulianova (Teramo), costituita per rogito notaio Antonio Albini in data 20 gennaio 1972, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Magni dott. Graziano, nato a Pescara il 23 marzo 1948, ivi residente in viale Riviera n. 195;

Panarese dott. Michele, nato ad Apice (Benevento), con studio in Benevento, viale Mellusi n. 130;

De Cillis dott. Giuseppe, nato a Montecalvo Irpino (Avellino) il 22 agosto 1955 ed ivi residente in via Dante, seconda traversa,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A1261

DECRETO 22 febbraio 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Nord-Sud - Società cooperativa a r.l.», in Taranto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 21-24 aprile 1989, con la quale il tribunale di Taranto ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Nord-Sud - Società cooperativa a r.l.», con sede in Taranto;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Nord-Sud - Società cooperativa a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio dott. Donato Pirro in data 14 febbraio 1979, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Remo Placato, nato il 19 dicembre 1938 e residente in Taranto alla via Berardi, 40/*a*, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A1262

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 febbraio 1990.

Emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione di rimborso anticipato, con godimento 19 febbraio 1990, sessennali.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro é autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credit del Tesoro:

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) al tasso d'interesse annuo del 12,50%, al portatore, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, della durata di sei anni, con godimento 19 febbraio 1990, al prezzo fisso di lire 97,15%.

L'assegnazione dei certificati avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresentata la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione di certificati. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

I portatori dei certificati hanno la facoltà di ottenere il rimborso anticipato dei medesimi nel periodo dal 19 al 28 febbraio 1993. Le richieste di rimborso anticipato dovranno pervenire alle filiali della Banca d'Italia nel periodo dal 19 al 29 gennaio 1993. I certificati da rimborsare dovranno essere presentati, esclusivamente nel suddetto periodo dal 19 al 28 febbraio 1993, muniti delle cedole di scadenza 19 agosto 1993 e successive.

La Banca d'Italia provvederà a comunicare nel più breve tempo possibile al Ministero del tesoro l'ammontare nominale complessivo dei titoli oggetto delle operazioni di rimborso anticipato.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare il capitale nominale dei certificati di credito a tasso fisso rimasto in circolazione.

Art. 3.

I certificati hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556 convertito, con modificazioni nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito con opzione sono corrisposti in due rate semestrali posticipate, al 19 febbraio e al 19 agosto di ogni anno di durata del prestito. La prima cedola è pagabile il 19 agosto 1990 e l'ultima il 19 febbraio 1996.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito con opzione sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito, salvo quanto previsto al precedente art. 2, verrà effettuato in unica soluzione il 19 febbraio 1996, al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata su lire 3,85%, pari alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo fisso di lire 97,15% di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale in data 29 marzo 1988. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscrittto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario Via Nazionale n. 91 - Roma. Le buste, qualora siano recapitate a cura del mittente, debbono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale n. 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 15 febbraio 1990 non verranno prese in considerazione.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima in quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, costituito dal «prezzo di emissione» e dall'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 12.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte, si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente distribuiti fra gli operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 13.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dall'importo marginale del diritto di sottoscrizione) sarà effettuato dagli operatori essegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 19 febbraio 1990, senza versamenti di dietimi.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 14.

Il 19 febbraio 1990 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione costituito, come indicato negli articoli precedenti, dal prezzo di emissione e dall'importo del diritto di sottoscrizione Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà quindi all'emissione di apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, una per l'importo relativo al prezzo di emissione e l'altra per quello relativo al diritto di sottoscrizione, con imputazione al capo X, capitolo 5100.

Art. 15.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito e al rimborso, anticipato o a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per le suddette operazioni di pagamento verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati da apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comuque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 16.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 12 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica Italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «1990-1996» «EMISSIONE 19 FEBBRAIO 1990».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo fisso di emissione del titolo, del tasso d'interesse, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «1990-1996» «EMISSIONE 19 FEBBRAIO 1990».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola; dell'importo lordo degli interessi nella misura stabilita all'art. 1, nonché del numero di codice ABI; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascunsa cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «1990-1996» «EMISSIONE 19 FEBBRAIO 1990».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1 miliardo: in giallo;

taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 17.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1990 valutati in L. 124.995.000.000, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché gli oneri per il rimborso del capitale afferenti gli anni 1993 e 1996, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1990
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 181

90A1263

DECRETO 16 febbraio 1990.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 19 aprile 1989, a cinque anni, emessi per 1.000 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 570472/66-AU-184 in data 12 aprile 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1989, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 19 aprile 1989, di durata quinquennale, per l'importo di 1.000 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 16 del richiamato decreto ministeriale in data 12 aprile 1989, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni, sia all'interno che all'estero, sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Titolo I

CERTIFICATI NON STAMPIGLIATI

Art. 1.

Per i certificati di credito del Tesoro denominati in ECU privi della stampigliatura «pagabile all'estero», i fondi in lire italiane, al netto della ritenuta fiscale, occorrenti per il relativo servizio finanziario, verranno messi dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 19 aprile ogni anno, a partire dal 19 aprile 1990, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto ministeriale in data 12 aprile 1989, citato nelle premesse.

Tali fondi verranno rimessi mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia medesima, estinguibile con accreditamento al conto corrente bancario, denominato «Banca d'Italia - Amministrazione centrale». I mandati verranno fatti pervenire alla predetta sezione cinque giorni prima dell'inizio dei pagamenti e verranno incassati il 19 aprile di ogni anno.

La Banca d'Italia provvederà ai pagamenti relativi ai certificati arrotondando, ove occorra, l'importo complessivo netto da pagare a ciascun portatore dei titoli, alle cinque lire più vicine, per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a due lire e cinquanta centesimi.

Qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto dei pagamenti, si provvederà a regolare con apposito decreto ministeriale i relativi rapporti finanziari tra Banca d'Italia e Tesoro.

In relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli privi della stampigliatura «pagabile all'estero», la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di marzo ogni anno, il capitale nominale complessivo sul quale annualmente dovranno essere effettuati i pagamenti in lire.

Art. 2.

Le somme messe a disposizione della Banca d'Italia ai sensi del precedente art. 1 saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, nel conto fruttifero ordinario al tasso dell'1%, denominato «Ministero del tesoro - Servizio finanziario sui certificati di credito del Tesoro», regolato dalla convenzione stipulata in data 16 ottobre 1984 ed integrata in data 8 ottobre 1987.

Nell'anno successivo a quello di scadenza dei termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle cedole e per il capitale dieci anni dopo la data di rimborso dei certificati), le somme non erogate verranno riversate, in unica soluzione, al bilancio statale, al capitolo di entrata indicata dal Ministero del tesoro.

Art. 3.

Per il servizio finanziario sui certificati privi della stampigliatura «pagabile all'estero», viene riconosciuta alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, una commissione annua dello 0,03% sull'ammontare dei titoli di cui al quinto comma del precedente art. 1. Tali compensi verranno messi a disposizione alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste dal medesimo articolo per la provvista dei fondi relativi al pagamento delle cedole ed al rimborso dei titoli.

La prima rata annuale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 19 aprile 1990.

Art. 4.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 5.

Su richiesta del portatore di certificati privi di stampigliatura «pagabile all'estero», la Banca d'Italia curerà la trasmissione delle domande che verranno presentate presso di essa per le operazioni di tramutamento, riunione o divisione dei certificati di cui all'art. 4 del decreto ministeriale in data 12 aprile 1989, trattenendo i titoli; e ciò anche al fine del pagamento degli interessi che venissero a maturazione nelle more dell'allestimento dei titoli stessi.

Ad operazioni effettuate il Tesoro trasmetterà alla Banca d'Italia i nuovi titoli per la consegna a coloro che ne hanno fatto richiesta; la Banca d'Italia, a sua volta, invierà al Tesoro, previo annullamento, i titoli sostituiti.

Titolo II

CERTIFICATI STAMPIGLIATI

Art. 6.

In conformità a quanto previsto dall'art. 16 del decreto ministeriale del 12 aprile 1989, il servizio finanziario sui certificati stampigliati «pagabile all'estero» e circolanti all'estero, viene effettuato da apposita banca estera «incaricata» dei relativi pagamenti in valuta.

I certificati stampigliati possono anche essere versati in appositi conti di deposito in titoli della «gestione centralizzata», istituiti presso la Banca d'Italia a nome delle «banche abilitate» e per conto dei non residenti.

Nelle more dell'allestimento dei titoli, in tali conti possono essere custodite le relative ricevute provvisorie ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale in data 12 aprile 1989.

A fronte dei titoli custoditi in «gestione centralizzata», i pagamenti in valuta vengono effettuati direttamente dalla Banca d'Italia con riconoscimento degli importi ai corrispondenti esteri all'uopo indicati dagli intestatari dei conti di deposito della «gestione» stessa.

Art. 7.

Per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia, entro il 9 aprile di ogni anno, l'importo in lire occorrente per il servizio finanziario, al netto della ritenuta fiscale; tale importo verrà determinato in via previsionale dalla Banca d'Italia stessa e verrà comunicato al Tesoro entro il 23 marzo di ogni anno.

I fondi in lire verranno accreditati in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: «Ministero del tesoro - Certificati del tesoro in Euroscudi 9,90% - Emissione 19 aprile 1989 - Rimborsabili il 19 aprile 1994 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 - titoli stampigliati».

La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio infruttifero, l'ammontare di ECU da trasferire alla banca «incaricata», per i titoli circolanti all'estero, al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la data di messa a disposizione dei fondi in ECU alla banca stessa.

Tali fondi saranno disponibili sulla piazza estera indicata dalla banca «incaricata» il giorno lavorativo precedente ciascuna data di scadenza.

La Banca d'Italia provvederà, inoltre, ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, pure addebitando il suddetto conto infruttifero, l'ammontare di ECU da riconoscere ai corrispondenti esteri per i titoli stampigliati custoditi in «gestione centralizzata», al tasso di cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti ciascuna data di scadenza.

L'eventuale differenza sul menzionato conto infruttifero a debito o a credito del Tesoro sarà regolata successivamente.

I fondi in ECU verranno rimessi al netto della ritenuta fiscale arrotondando per eccesso, ove occorra, la seconda cifra decimale del valore della cedola relativa al certificato del taglio di 1.000 ECU e determinando per moltiplicazione il valore delle cedole appartenenti ai certificati degli altri tagli.

Art. 8.

Nel caso in cui l'ECU non rappresenti più l'unità monetaria usata nel Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere ed il capitale da rimborsare verranno pagati in una delle valute già componenti l'ECU, scelta dalla banca «incaricata» del servizio finanziario del prestito per i titoli circolanti all'estero, sulla base di quanto previsto dagli articoli 10, 12 e 16 del menzionato decreto del 12 aprile 1989, ovvero dalla banca intestataria del conto di deposito della «gestione centralizzata» per i titoli ivi custoditi. La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi — al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la data di messa a disposizione della valuta alla citata banca incaricata, ovvero due giorni lavorativi precedenti la data di riconoscimento dei fondi ai corrispondenti esteri — la valuta richiesta.

I fondi in lire necessari per effettuare tali acquisti verranno prelevati dal conto infruttifero in lire, di cui al precedente art. 7, e l'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro sarà regolata successivamente.

Art. 9.

Alle stesse scadenze e con le stesse modalità stabilite dall'art. 7 per la provvista dei fondi necessari per effettuare il pagamento annuale degli interessi ed il rimborso dei titoli stampigliati, verranno rimessi alla Banca d'Italia gli altri importi in ECU, ovvero nella valuta prescelta ai sensi dell'art. 8, da retrocedere alla banca incaricata del servizio finanziario per i certificati circolanti all'estero.

Tali importi sono costituiti dalla commissione dello 0,25% sull'ammontare degli interessi da corrispondere annualmente e dello 0,125% sull'ammontare del capitale da rimborsare, nonché dal compenso fisso di 3.000 ECU e da eventuali altre spese di modico importo che la menzionata banca dovesse sostenere per il servizio finanziario ovvero rimborsare alle altre banche subincaricate del servizio stesso, di cui all'art. 16 del decreto ministeriale in data 12 aprile 1989.

Inoltre, sempre alle stesse scadenze e con le stesse modalità di cui all'art. 7, verrà riconosciuta alla Banca d'Italia, a fronte dei certificati stampigliati immessi nei depositi della «gestione centralizzata», una commissione annua dello 0,03% sull'ammontare nominale dei titoli ivi custoditi, nonché, a titolo di rimborso spese, una commissione annua dello 0,01% sull'ammontare nominale dei titoli «stampigliati» circolanti all'estero.

Le prime rate annuali verranno corrisposte con riferimento alla scadenza del 19 aprile 1990.

Art. 10.

Decorsi i termini di prescrizione, indicati al precedente art. 2, i fondi in valuta non utilizzati per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale dei certificati circolanti all'estero saranno restituiti alla Banca d'Italia dalla banca di cui al precedente art. 7.

La Banca d'Italia provvederà a riversare il controvalore in lire dei fondi non utilizzati per il servizio finanziario dei certificati «stampigliati», all'entrata del bilancio statale, al capitolo indicato dal Ministero del tesoro.

Art. 11.

In conformità al disposto dell'art. 3 del ripetuto decreto del 12 aprile 1989, la Banca d'Italia — presso la propria

sede di Milano e presso il Servizio cassa centrale in Roma — provvederà, su richiesta degli interessati da avanzare tramite «banca abilitata», ad apporre sui certificati e sulle relative cedole, di pertinenza di non residenti, la stampigliatura «pagabile all'estero». Inoltre le richieste di stampigliatura potranno essere accettate dalle sedi di Milano e Roma della Banca d'Italia, anche per i certificati non ancora allestiti e, nelle more, rappresentati da ricevute provvisorie di sottoscrizione, depositate in tempo utile nella «gestione centralizzata». Peraltro, per le domande pervenute alla Banca d'Italia tra il 1° marzo ed il 19 aprile di ogni anno, la stampigliatura verrà apposta, sul mantello del titolo e sulle cedole, indicando, come data di decorrenza agli effetti della stampigliatura, il successivo giorno 20 aprile; di conseguenza, non sarà stampigliata, ove unita al titolo, la cedola di scadenza 19 aprile dell'anno in riferimento, che verrà pertanto pagata in lire italiane ai sensi del precedente art. 1.

Art. 12.

In considerazione della facoltà per il portatore di certificati stampigliati «pagabile all'estero» di richiedere il rimborso anticipato del capitale e degli interessi maturati, qualora si verifichi una delle tre condizioni previste all'art. 6 del decreto ministeriale del 12 aprile 1989, la Banca d'Italia provvederà a trasmettere le eventuali richieste al Ministero del tesoro per la immediata messa a disposizione dei relativi fondi.

Titolo III

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 13.

I titoli e le cedole deteriorati, non più idonei alla circolazione e tuttavia sicuramente identificabili, potranno, su richiesta del possessore di tali valori, essere sostituiti con le modalità previste dall'art. 4 del citato decreto del 12 aprile 1989.

La Banca d'Italia provvederà a ritirare le richieste di sostituzione ed i relativi valori deteriorati, di cui al precedente comma, per la trasmissione al Ministero del tesoro, nonché a rimettere agli interessati i nuovi valori.

Il Ministero del tesoro potrà richiedere, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento delle richieste di cui sopra, eventuali notizie non contenute nelle richieste stesse.

Art. 14.

Entro il mese di giugno di ogni anno, a partire dal 1991, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto, relativo all'anno precedente, separatamente per i certificati muniti e per quelli privi di stampigliatura.

Per i titoli stampigliati la contabilità sarà rassegnata in ECU, ovvero nell'altra valuta determinata ai sensi del precedente art. 8.

Le cedole ed i titoli saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di giugno di ogni anno, in uno con il rendiconto di cui al primo comma.

Art. 15.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 16.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, la corrispondenza della Banca d'Italia e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'Amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati previsti nel presente decreto, saranno effettuate — ove possibile — tramite le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizioni, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

Le spese di cui ai precedenti articoli 3 e 9 faranno carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno 1990 è, prevedibilmente, di L. 484.800.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1990
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 6

90A1264

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Programma, approvato dalla regione Veneto, per la riqualificazione delle attività ricettive e turistiche e la valutazione di impatto ambientale, relativo agli interventi disciplinati dalla legge 30 dicembre 1989, n. 424

Si riporta, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 1989, il programma di riqualificazione delle attività ricettive e turistiche e valutazione di impatto ambientale, relativo agli interventi disciplinati dalla legge 30 dicembre 1989, n. 424, approvato con delibera della regione Veneto n. 1048 in data 23 febbraio 1990.

P R E M E S S A:

Il fenomeno dell'eutrofizzazione che si è verificato nelle stagioni estive degli anni 1988 e 1989 ha comportato a carico dei centri turistici del litorale e dei settori economici collegati al turismo danni ingenti causati dalla perdita di presenze soprattutto dei tradizionali turisti stranieri.

La stampa e le reti televisive internazionali, particolarmente quelle tedesche e austriache, hanno condotto una campagna allarmistica nell'estate scorsa con riprese nei mesi recenti che ha condizionato in modo negativo la domanda turistica rendendo difficile anche la promozione della programmazione estiva per il presente anno.

Pur se la causa principale della crisi è da imputarsi al fenomeno delle alghe, non si può non tener conto del fatto che il nostro litorale presenta un apparato ricettivo e di servizi piuttosto superato, anche se con importanti eccezioni, e che tale apparato fa difficoltà a rimodellarsi sulla base delle più evolute tipologie richieste dal turista anche in condizioni normali, vale a dire indipendentemente da contingenze naturali negative.

Le correnti turistiche da qualche tempo non si muovono più su itinerari consolidati ma tendono a diversificare le località di soggiorno secondo articolate richieste. Inoltre, alcuni paesi di recente inserimento hanno sviluppato un'offerta turistica moderna ed aggressiva, appoggiata sul piano promozionale e collegata con importanti operatori, che ha riscosso un notevole successo, giustificato soprattutto dalla qualità dell'offerta ricettiva e dei servizi di supporto concernenti l'attività sportiva, ricreativa e culturale.

Il nuovo mercato turistico è quindi un mercato dinamico e con una domanda di beni e servizi di tipo nuovo, tale da innescare una forte concorrenza all'interno dello stesso apparato ricettivo del nostro litorale.

In questo quadro evolutivo comunque una sostanziale tenuta, anzi un'ulteriore crescita, si è registrata all'interno delle strutture ricettive che hanno saputo qualificare la loro offerta e in quelle località nelle quali le iniziative pubbliche o private hanno saputo sviluppare servizi moderni e diversificati.

Infatti le statistiche allegate mostrano come gli alberghi classificati con quattro e cinque stelle abbiano mantenuto le presenze, mentre quelli classificati da una a tre stelle hanno subito il calo derivante dalla crisi.

Una politica turistica deve quindi porsi come obiettivo l'attivazione di interventi per la modifica della situazione incentivando le iniziative in grado di migliorare gli standards alberghieri ed extralberghieri nonchè le disponibilità di servizi complementari anche collettivi.

La legge 30 dicembre 1989, n. 424 può costituire un'ulteriore occasione per tale evoluzione migliorativa in sintonia con tutta la legislazione varata dall'Amministrazione regionale, orientando i finanziamenti alle iniziative dirette alla qualificazione del ricettivo. Una specifica priorità sarà riconosciuta alla dotazione dei sistemi di sicurezza previsti dalla normativa infortunistica nazionale ed europea e all'abolizione delle barriere architettoniche. Particolare preferenza, comunque, è accordata dalla legge ai progetti in linea con gli obiettivi di politica turistica regionale.

Il presente Programma di riqualificazione delle attività ricettive e turistiche e la conseguente valutazione di impatto ambientale non intendono prospettare delle scelte precostituite senza tener conto dell'andamento della domanda e delle aspettative degli operatori, ma delineare dei criteri preferenziali e degli indirizzi di riqualificazione in grado di orientare le richieste dei beneficiari privati e pubblici. Per questo motivo il Programma fornisce solo delle indicazioni di tipo generale nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche e di impatto ambientale, come richiesto dal legislatore nazionale.

I Comuni costieri interessati agli interventi della legge 424 sono i seguenti:

Provincia di Venezia:

Comune di Venezia	A.P.T. n. 15
Comune di Chioggia	A.P.T. n. 16
Comune di Caorle	A.P.T. n. 17
Comune di Jesolo	A.P.T. n. 19
Comune di S. Michele al Tagliamento	A.P.T. n. 21
Comune di Eraclea	A.P.T. n. 22

Provincia di Rovigo:

Comune di Rosolina	A.P.T. n. 24
Comune di Porto Tolle	A.P.T. n. 25
Comune di Contarina	A.P.T. n. 25
Comune di Donada	A.P.T. n. 25
Comune di Ariano Polesine	A.P.T. n. 25

TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILE A CONTRIBUTO

In applicazione dell'art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, si segnalano le seguenti tipologie di intervento ammissibili a contributo:

a) ristrutturazione e riqualificazione delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere gestite in forma imprenditoriale;

b) realizzazione o ristrutturazione di strutture turistiche di servizio ricreative e sportive comunque di supporto all'offerta turistica;

c) realizzazione di nuove strutture ricettive intese anche come rifacimento di strutture già esistenti.

Alle tipologie individuate sono attribuite le seguenti quote percentuali del finanziamento assegnato:

1) 40% per le iniziative di cui alla lettera a);

2) 40% per le iniziative di cui alla lettera b);

3) 20% per le iniziative di cui alla lettera c).

Gli importi eventualmente non utilizzati in una delle tipologie indicate possono rientrare in una delle altre fino all'esaurimento del finanziamento complessivamente assegnato dalla Regione.

Nel rispetto dei criteri di valutazione dell'impatto paesistico-ambientale previsti ed individuati nel presente Programma, sono applicabili, per ogni tipologia di intervento i criteri preferenziali nell'ordine indicati:

- qualità complessiva dei progetti con riferimento agli aspetti tecnici ed in particolare alle prescrizioni relative all'abolizione delle barriere architettoniche ed all'adeguamento agli standards europei previsti dalle normative antifortunistiche e di sicurezza;
- idoneità delle iniziative al miglioramento complessivo dell'offerta turistica ricettiva e di servizio anche mediante il passaggio delle strutture beneficiarie a classificazioni alberghiere di tipo superiore;
- adeguamento delle strutture e dei servizi all'interno delle aree territoriali a più alto interesse turistico;
- iniziative che consentano il conseguimento dei risultati con il massimo risparmio di territorio;
- informatizzazione dei servizi e aggiornamento tecnologico della struttura;
- lo sviluppo e la riqualificazione della piccola e media impresa anche in forma associata;

— l'immediata eseguibilità delle iniziative;
— il rispetto delle caratteristiche ambientali;
— la possibilità di fruizione pubblica nel caso di impianti ricreativi e sportivi.

Rappresenta priorità assoluta la realizzazione dell'intervento entro il 30 giugno 1990 anzichè entro quello generale previsto per il 30 giugno 1991 e non prorogabile:

CONTRIBUTI AI COMUNI, ALLE PROVINCE E AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Costituiscono criteri generali di priorità degli interventi di cui all'art. 1, comma 3 della legge 30 dicembre 1989, n. 424, previsti ai fini della concessione ai Comuni, alle Province ed agli enti pubblici e privati dei contributi per la ristrutturazione od il completamento delle strutture di rilevante interesse culturale strettamente connesse alll'attività turistica:
— iniziative volte al miglioramento dei servizi collettivi e dell'arredo urbano;
— rilevante interesse culturale;
— stretta connessione dell'attività turistica intesa sia nel senso della localizzazione in un contesto di spiccata vocazione e caratterizzazione turistica sia nel senso della destinazione ad ospitare manifestazioni di grande richiamo turistico;
— l'immediata eseguibilità delle iniziative;
— il rispetto delle caratteristiche ambientali.

Rappresenta priorità assoluta la realizzazione dell'intervento entro il 30 giugno 1990 anzichè entro quello generale previsto per il 30 giugno 1991 e non prorogabile.

VALUTAZIONE DI IMPATTO PAESISTICO AMBIENTALE

La normativa statale vigente (D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377) in materia di pronuncia di compatibilità ambientale stabilisce che siano soggetti a tale procedura i progetti rientranti in specifiche categorie di opere.

La legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "istituisce" la V.I.A., che consiste nella stima preventiva degli effetti diretti ed indiretti che l'eventuale realizzazione dei progetti relativi a determinate opere o a interventi pubblici o privati può determinare sull'ecosistema considerato, stabilendo quali siano gli ambiti di applicazione.

La legge n. 424/89 prevede ora invece una valutazione di impatto ambientale sul Programma per la riqualificazione delle attività ricettive turistiche.

Ovviamente tale valutazione va intesa in maniera diversa da quanto esplicitato dal D.P.C.M. n. 377/88 in quanto un programma di interventi non si può configurare come una progettazione esecutiva ma bensì come una previsione di opere, di cui si conosce la tipologia ma non i caratteri definitivi. In tal senso pertanto la V.I.A. citata nella legge n. 424/89 dovrà avere caratteristiche e modalità di approccio alle problematiche diverse e più generali.

A tal fine dovranno essere prese in considerazione le previsioni dei Piani territoriali con valenza paesistica, di settore (esempio trasporti, sanità), oltre che del Piano regionale per l'Ambiente, inteso come la sintesi dei tre Piani di settore (aria, acqua, suolo).

In particolar modo si dovrà porre attenzione che il complesso degli interventi proposti non incidano significativamente su:
— viabilità, in relazione a maggiori o diversi flussi di traffico;
— significatività dell'incremento dei consumi idrici;
— capacità di abbattimento degli apporti inquinanti dei reflui da parte degli impianti di depurazione e/o dei corpi ricettori;
— quantitativi e modalità di smaltimento dei rifiuti solidi, anche in corso di realizzazione degli interventi;

— incremento delle emissioni gassose e dei rumori richiedendo accorgimenti per la loro riduzione, anche in corso di realizzazione degli interventi;
— pianificazione delle azioni di pronto intervento e protezione civile oltre che sulla potenzialità delle strutture sanitarie;
— significatività dell'incremento dei consumi elettrici (energia elettrica, gas, carburanti);
— "utilizzo" del territorio (nuove aree).

Per quanto riguarda la valutazione dell'impatto paesistico-ambientale, il P.T.R.C. e i piani di area della laguna di Venezia e del Delta Po e i piani nazionali con valenza paesistico-ambientale, sono gli strumenti che consentono di valutare l'aspetto territoriale e l'impatto sul paesaggio di un programma di interventi di riqualificazione degli insediamenti turistici.

Valutata quindi la conformità del Programma con i piani territoriali, lo stesso deve essere verificato anche alla luce dei seguenti criteri:

1) insediamenti ricadenti nelle zone turistiche o nelle zone residenziali limitrofe al litorale;
2) interventi di riqualificazione comprensivi della dotazione di servizi (parcheggi, verde, razionalizzazione delle strutture balneari, quali servizi igienici, posti di pronto soccorso);
3) interventi di riqualificazione volti alla dotazione di attrezzature per il tempo libero (impianti per lo svago e la ricreazione, per le attività sportive dei turisti, verde attrezzato, percorsi ciclo-pedonali, ripristino e restauro della vegetazione).

Nel rispetto del presente Programma e del decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Giunta regionale varerà le disposizioni applicative, eventualmente necessarie, al fine di rendere operativo il contenuto della legge n. 424/89.

LITORALE ADRIATICO
CONSISTENZA STRUTTURE RICETTIVE ANNO 1989

Dati forniti dalle Aziende di Promozione Turistica

Tipo Esercizio	Esercizi	Camere	Letti	Bagni
Alberghi 5 stelle	1	230	402	233
Alberghi 4 stelle	40	2.860	5.262	3.002
Alberghi 3 stelle	195	10.549	19.184	11.057
Alberghi 2 stelle	337	13.400	23.852	13.170
Alberghi 1 stella	387	8.160	15.131	6.511
TOTALE ESERCIZI ALBERGHIERI	960	35.199	63.831	33.973
			Posti	
Campeggi - Villaggi turistici	74		100.107	
Alloggi privati	25.740		124.487	
Altri esercizi extralberghieri	48		8.702	
TOTALE ESERCIZI EXTRALBERGHIERI	25.862		233.296	
TOTALE GENERALE	26.822	35.199	297.127	33.973

LITORALE ADRIATICO
MOVIMENTO TURISTICO

Dati forniti dalle Aziende di Promozione Turistica

Tipo Esercizio	Anno 1988		Anno 1989 (*)		% 1989 su anno preced.	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
Alberghi 5 stelle	11.510	37.999	11.853	37.882	2.98	-0.30
Alberghi 4 stelle	92.086	504.057	98.990	498.018	7.49	-1.19
Alberghi 3 stelle	412.502	2.157.173	383.216	1.741.850	-7.05	-19.25
Alberghi 2 stelle	409.721	2.469.727	323.337	1.844.050	-21.08	-25.33
Alberghi 1 stella	160.413	1.109.405	124.527	831.163	-22.37	-25.08
TOTALE ESERCIZI ALBERGHIERI	1.086.232	6.278.361	941.923	4.952.963	-13.28	-21.11
Campeggi - Villaggi turistici	635.169	6.044.484	456.677	4.439.863	-28.10	-26.54
Alloggi privati	519.712	7.685.797	386.496	5.409.588	-25.63	-29.61
Altri esercizi extralberghieri	39.029	372.258	32.939	338.749	-15.60	-9.00
TOT. ESERCIZI EXTRALBERGHIERI	1.193.910	14.102.539	876.112	10.188.200	-26.61	-27.75
TOTALE GENERALE	2.280.142	20.380.900	1.818.035	15.141.163	-20.26	-25.70

(*) Dati parziali e in corso di elaborazione.

90A1299

MINISTERO DEL TESORO

Accreditamento di agente di cambio per le operazioni di debito pubblico

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1989, registro n. 35 Tesoro, foglio n. 108, il dott. Roberto Tedeschi, agente di cambio della borsa valori di Milano, è stato accreditato per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la direzione provinciale del Tesoro di Milano.

90A1296

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Modificazioni allo statuto del «Fondo pensioni professori, impiegati e salariati dell'Università cattolica del Sacro Cuore e dell'Istituto superiore di magistero M. Immacolata», in Milano

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1989, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1990, registro n. 2 Università, foglio n. 167, sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono state approvate le modificazioni agli articoli 2, 3, 4, 5 e 8 dello statuto del «Fondo pensioni professori, impiegati e salariati dell'Università cattolica del Sacro Cuore e dell'Istituto superiore di magistero M. Immacolata», in Milano, approvato con regio decreto 4 gennaio 1932, n. 158.

90A1254

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di gennaio 1990, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1989, agli effetti predetti, risulta pari a più 200,9.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di gennaio 1990 rispetto a gennaio 1989 risulta pari a più 6,3 (seivirgolatre).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di gennaio 1990 rispetto a gennaio 1988 risulta pari a più 12,4 (dodicivirgolaquattro).

90A1312

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori; 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 0 6 4 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000